

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni


<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
<b>Commissione</b>		
97/C 372/01	ECU.....	1
97/C 372/02	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 24 al 28. 11. 1997 .....	2
97/C 372/03	Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza <sup>(1)</sup> .....	5
97/C 372/04	Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea <sup>(1)</sup> .....	13
97/C 372/05	Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni espresso durante la 45ª riunione del 9 aprile 1997 sul progetto di decisione relativo al caso n. IV/M.856 — British Telecom/MCI .....	16
97/C 372/06	Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 47ª riunione del 4 luglio 1997 in merito ad un progetto preliminare di decisione della Commissione nel caso n. IV/M.877 — Boeing/McDonnell Douglas .....	17
97/C 372/07	Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella seduta supplementare della 47ª riunione del 16 luglio 1997 in merito ad un progetto preliminare di decisione della Commissione nel caso n. IV/M.877 — Boeing/McDonnell Douglas .....	18
97/C 372/08	Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella seconda seduta supplementare della 47ª riunione del 25 luglio 1997 in merito ad un progetto preliminare di decisione della Commissione nel caso n. IV/M.877 — Boeing/McDonnell Douglas .....	18
97/C 372/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.1042 — Eastman Kodak/Sun Chemical) <sup>(1)</sup> .....	19

**IT**

2

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE*(segue)*

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarrio ( <i>segue</i> )	Pagina
97/C 372/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.967 — KLM/AIR UK) (*) .....	20
<hr/>		
<b>II Atti preparatori</b>		
<b>Commissione</b>		
97/C 372/11	Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'elenco delle zone agricole svantaggiate a norma del regolamento (CE) n. 950/97 (Danimarca) .....	21
<hr/>		
<b>III Informazioni</b>		
<b>Commissione</b>		
97/C 372/12	Invito a presentare candidature (DG XXII/37/97) nel quadro del programma «Leonardo da Vinci» .....	23
97/C 372/13	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario) .....	39



(\*) Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

8 dicembre 1997

(97/C 372/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,7751	Marco finlandese	5,97315
Corona danese	7,52728	Corona svedese	8,63508
Marco tedesco	1,97667	Sterlina inglese	0,668928
Dracma greca	309,907	Dollaro USA	1,10614
Peseta spagnola	167,005	Dollaro canadese	1,57282
Franco francese	6,61538	Yen giapponese	144,517
Sterlina irlandese	0,760077	Franco svizzero	1,60224
Lira italiana	1934,96	Corona norvegese	7,98080
Fiorino olandese	2,22743	Corona islandese	79,7859
Scellino austriaco	13,9075	Dollaro australiano	1,65293
Scudo portoghese	201,793	Dollaro neozelandese	1,84942
		Rand sudafricano	5,38801

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO  
NEL PERIODO DAL 24 AL 28. 11. 1997**

(97/C 372/02)

*I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.*

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(97) 571	CB-CO-97-590-IT-C	Relazione della Commissione I. sulle misure adottate per dare seguito alle osservazioni che figurano nelle risoluzioni del Parlamento europeo che accompagnano le decisioni di scarico per il bilancio generale, la CECA e il FES II. sul seguito dato ai commenti che accompagnano la raccomandazione del consiglio sullo scarico III. sulle risposte degli Stati membri alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti europea nella sua relazione annuale per l'esercizio 1995	21. 11. 1997	24. 11. 1997	150
COM(97) 604	CB-CO-97-616-IT-C	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 94/67/CE sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi <sup>(2)</sup> <sup>(1)</sup>	21. 11. 1997	24. 11. 1997	13
COM(97) 616	CB-CO-97-635-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese	24. 11. 1997	24. 11. 1997	22
COM(97) 618	CB-CO-97-645-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati della seconda fase dell'iniziativa SLIM e sul seguito dato all'attuazione delle raccomandazioni formulate nella prima fase	24. 11. 1997	24. 11. 1997	25
COM(97) 622	CB-CO-97-638-IT-C	Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli <sup>(3)</sup>	21. 11. 1997	24. 11. 1997	12
COM(97) 621	CB-CO-97-637-IT-C	Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) <sup>(2)</sup>	24. 11. 1997	25. 11. 1997	8
COM(97) 635	CB-CO-97-651-IT-C	Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 92/481/CEE, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (programma KAROLUS) <sup>(2)</sup>	24. 11. 1997	25. 11. 1997	6

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(97) 589	CB-CO-97-603-IT-C	Progetto di sedicesima relazione finanziaria concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia — Esercizio 1996	25. 11. 1997	26. 11. 1997	102
COM(97) 610	CB-CO-97-629-IT-C	Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul coordinamento delle attività a favore delle piccole e medie imprese (PMI) e dell'artigianato (1997) (*)	25. 11. 1997	26. 11. 1997	120
COM(97) 613	CB-CO-97-630-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	25. 11. 1997	26. 11. 1997	7
COM(97) 617	CB-CO-97-636-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per certi prodotti della pesca, originari di Ceuta	25. 11. 1997	26. 11. 1997	7
COM(97) 619	CB-CO-97-652-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un meccanismo d'intervento della Commissione per l'eliminazione di taluni ostacoli agli scambi (*) (*)	18. 11. 1997	26. 11. 1997	13
COM(97) 624	CB-CO-97-641-IT-C	Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio sull'onere della prova per i casi di discriminazione basata sul sesso (*)	25. 11. 1997	26. 11. 1997	7
COM(97) 558	CB-CO-97-587-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra le Comunità europee, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore	26. 11. 1997	27. 11. 1997	29
COM(97) 612	CB-CO-97-633-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità prenderà in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, in merito alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica di Bulgaria nella Comunità europea  Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Repubblica di Bulgaria nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo istituito con decisione n. 3/95 del Consiglio di associazione e prorogato con decisione n. 1/96)	26. 11. 1997	27. 11. 1997	32

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(97) 614	CB-CO-97-634-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque presentata dalla Commissione [COM(97) 49 def.] (*) (*)	26. 11. 1997	27. 11. 1997	17
COM(97) 642	CB-CO-97-667-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle Contee limitrofe dell'Irlanda (1995-1999)	26. 11. 1997	27. 11. 1997	17
COM(97) 567	CB-CO-97-583-IT-C	Terza relazione annuale della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Il meccanismo finanziario dello Spazio economico europeo	27. 11. 1997	27. 11. 1997	13
COM(97) 594	CB-CO-97-608-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità prenderà in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, in merito alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Romania nella Comunità europea	27. 11. 1997	27. 11. 1997	32
COM(97) 595	CB-CO-97-609-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo istituito con decisione n. 3/95 del Consiglio di associazione e prorogato con decisione n. 2/96)	27. 11. 1997	27. 11. 1997	33
COM(97) 595	CB-CO-97-609-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità prenderà in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, in merito alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica slovacca nella Comunità europea	27. 11. 1997	27. 11. 1997	33
COM(97) 595	CB-CO-97-609-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio dalla Repubblica slovacca nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo istituito con decisione n. 2/95 del Consiglio di associazione e prorogato con decisione n. 1/97)	27. 11. 1997	27. 11. 1997	33
COM(97) 674	CB-CO-97-691-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/33/CE sulla portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore	28. 11. 1997	28. 11. 1997	5

(\*) Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

(\*) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(\*) Testo rilevante ai fini del SEE.

*N.B.:* I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

## sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza

(97/C 372/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## I. INTRODUZIONE

1. Scopo della presente comunicazione è fornire indicazioni sul modo in cui la Commissione applica il concetto di mercato rilevante — del prodotto e geografico — in sede di applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, e in particolare dei regolamenti n. 17 e (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, delle omologhe disposizioni relative a settori particolari quali i trasporti, i prodotti CECA e l'agricoltura nonché delle pertinenti disposizioni dell'accordo SEE<sup>(1)</sup>. Ogni riferimento agli articoli 85 e 86 del trattato ed al regolamento (CEE) n. 4064/89 sulle concentrazioni contenuto nella presente comunicazione va inteso come fatto anche alle omologhe disposizioni dell'accordo SEE e del trattato CECA.

2. La definizione del mercato costituisce uno strumento per individuare e definire l'ambito nel quale le imprese sono in concorrenza tra loro. Essa permette di stabilire il contesto entro il quale la Commissione mette in atto la politica di concorrenza. Scopo principale della definizione del mercato è di individuare in modo sistematico le pressioni concorrenziali alle quali sono sottoposte le imprese interessate<sup>(2)</sup>. Il mercato va definito sia sotto il profilo del prodotto che sotto il profilo geografico per individuare i concorrenti effettivi delle imprese interessate che sono in grado di condizionare il comportamento di queste ultime e di impedire loro di operare in modo indipendente da effettive pressioni concorrenziali. È da questa prospettiva che la definizione del mercato consente, tra l'altro, di calcolare quote di mercato che forniscano informazioni significative sul potere di mercato, e quindi utili ai fini di stabilire se esista o si prospetti una posizione dominante ovvero ai fini dell'applicazione dell'articolo 85.

3. Dal punto 2 consegue che il concetto di mercato rilevante è diverso da altre nozioni del mercato, frequentemente impiegate in altri contesti. Per esempio, le imprese impiegano sovente il termine «mercato» per designare l'area nella quale vendono i propri prodotti o per indicare genericamente il settore o il comparto industriale cui appartengono.

4. La definizione del mercato rilevante — del prodotto e geografico — ha spesso un'influenza determinante sulla valutazione di un caso. Rendendo pubblici i metodi seguiti per definire il mercato e indicando i criteri e gli elementi ai quali si attiene e sui quali si fonda per giungere ad una decisione, la Commissione intende accrescere la trasparenza della sua politica e dei suoi processi decisionali in materia di politica di concorrenza.

5. La maggiore trasparenza consentirà inoltre alle imprese ed ai loro consulenti di prevedere più agevolmente se esiste la possibilità che la Commissione esprima delle obiezioni sotto il profilo della concorrenza in un determinato caso. Le imprese potrebbero quindi tenerne conto ai fini delle proprie decisioni interne, per esempio quando contemplano l'eventualità di procedere ad un'acquisizione, di costituire imprese comuni o di concludere determinati accordi. Ci si propone anche di dare alle imprese la possibilità di comprendere meglio quali tipi di informazioni la Commissione considera pertinenti ai fini della definizione del mercato.

6. L'interpretazione data dalla Commissione al concetto di mercato rilevante non pregiudica l'interpretazione che ne potrà essere data dalla Corte di giustizia o dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

## II. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

**Definizione del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico rilevante**

7. I regolamenti di applicazione dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato, in particolare la sezione 6 del formulario A/B relativo al regolamento n. 17 e il capitolo 6 del formulario CO relativo al regolamento (CEE) n. 4064/89 sul controllo delle concentrazioni contengono (ciascuno in forma lievemente diversa) delle definizioni di questi concetti. Il mercato del prodotto rilevante è definito come segue:

(<sup>1</sup>) Nella valutazione degli aiuti di Stato, l'analisi si incentra sul beneficiario dell'aiuto e sull'industria o sul settore in cui questi opera piuttosto che sull'individuazione dei vincoli concorrenziali ai quali il beneficiario dell'aiuto è soggetto. Ogniquale volta si presenti, il relazione ad un caso specifico, una questione relativa al potere di mercato e, perciò, al mercato rilevante, gli elementi forniti nella presente comunicazione possono essere utilizzati come base anche per l'analisi dei casi relativi ad aiuti di Stato.

(<sup>2</sup>) Ai fini della presente comunicazione le imprese interessate sono: nel caso di una concentrazione, le imprese partecipanti alla concentrazione; in caso di accertamenti in applicazione dell'articolo 86 del trattato, l'impresa oggetto degli accertamenti stessi o quelle che l'hanno denunciata; in caso di accertamenti in applicazione dell'articolo 85 del trattato, le parti dell'accordo.

«Il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.»

8. Il mercato geografico rilevante è definito come segue:

«Il mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale le imprese in causa forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.»

9. Il mercato rilevante nell'ambito del quale va valutato un determinato problema di concorrenza risulta quindi dalla combinazione del mercato del prodotto e del mercato geografico rilevanti. La Commissione interpreta le definizioni citate ai paragrafi 7 e 8 (che riflettono la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado come pure la propria prassi nelle decisioni) secondo gli orientamenti esposti nella presente comunicazione.

#### **Concetto di mercato rilevante e finalità del diritto comunitario della concorrenza**

10. Il concetto di mercato rilevante è strettamente connesso alle finalità perseguite nella politica di concorrenza comunitaria. Per esempio, in sede di controllo comunitario delle concentrazioni si esaminano i mutamenti strutturali dell'offerta di un prodotto o servizio per impedire l'instaurazione o il rafforzamento di una posizione dominante che ostacoli in maniera significativa una concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato comune. Nel contesto delle regole comunitarie sulla concorrenza, si intende per posizione dominante quella che consente ad una impresa o ad un gruppo di imprese di determinare la propria condotta in modo sensibilmente indipendente dai suoi concorrenti, dai suoi clienti e, in ultima analisi, dai consumatori finali dei suoi prodotti o servizi<sup>(1)</sup>. Normalmente si ha una posizione dominante quando un'impresa o un gruppo di imprese controllano una larga quota dell'offerta su un determinato mercato e gli altri fattori analizzati in sede di valutazione del caso (quali gli ostacoli all'entrata, la capacità di reazione dei consumatori ecc.) inducono anch'essi a concludere in questo senso.

11. La Commissione segue la stessa impostazione in sede di applicazione dell'articolo 86 del trattato alle imprese che detengono, individualmente o collettivamente, una posizione dominante. A norma del regolamento n. 17 la Commissione ha il potere di compiere accertamenti sui casi di abuso di posizione dominante e di prendere i provvedimenti necessari per porvi termine; l'esistenza di una posizione dominante va sempre determinata con riferimento ad un mercato rilevante. Può essere necessario procedere alla definizione del mercato anche in sede di applicazione dell'articolo 85 del trattato, in particolare al fine di valutare se si determinino restrizioni sensibili della concorrenza o se sussista la condizione di cui all'articolo 85, paragrafo 3, lettera b) per dichiarare inapplicabile l'articolo 85, paragrafo 1.

12. I criteri per la definizione del mercato rilevante sono applicati in generale nell'analisi di determinati comportamenti sul mercato e nello studio dei mutamenti strutturali dell'offerta dei prodotti. Questi metodi possono comunque portare a risultati diversi secondo la natura del caso in esame. Per esempio, il mercato geografico può essere delimitato in modo diverso quando è all'esame una concentrazione, e si effettua quindi un'analisi delle prospettive future, rispetto a quando occorre indagare sul comportamento passato. Il diverso orizzonte temporale preso in considerazione in ciascun caso può avere come conseguenza la definizione di mercati geografici diversi per i medesimi prodotti a seconda che la Commissione stia analizzando un mutamento della struttura dell'offerta — risultante da una concentrazione o dalla costituzione di un'impresa comune avente natura di cooperazione — oppure questioni attinenti ad un certo comportamento passato.

#### **Principi basilari per la definizione del mercato**

##### *Pressioni concorrenziali*

13. Le imprese sono soggette a tre principali fonti di pressioni concorrenziali; sostituibilità dell'offerta, sostituibilità della domanda e concorrenza potenziale. Dal punto di vista economico, e nella prospettiva della definizione del mercato rilevante, la sostituibilità sul versante della domanda costituisce il vincolo più immediato ed efficace che condiziona i fornitori di un determinato prodotto, specie in ordine alle loro decisioni in materia di prezzo. Un'impresa o un gruppo di imprese non possono esercitare un'influenza significativa sulle condizioni di vendita correnti, e in particolare sui prezzi, se i clienti sono in grado di passare agevolmente a prodotti sostitutivi disponibili sul mercato o a fornitori siti altrove. Fondamentalmente l'esercizio di definizione del mercato consiste nell'individuare le effettive fonti alternative di approvvigionamento dei clienti delle imprese interessate, tanto in termini di prodotti/servizi quanto di ubicazione geografica dei fornitori.

<sup>(1)</sup> Secondo la definizione formulata dalla Corte di giustizia nella causa Hoffmann-La Roche (sentenza del 13 febbraio 1979 nella causa 85/76, pag. 461) e confermata in sentenze successive.



14. Le pressioni concorrenziali derivanti dalla sostituibilità dell'offerta diverse da quelle descritte ai punti da 20 a 23 e quelle derivanti dalla concorrenza potenziale sono in genere meno immediate e richiedono comunque un'analisi di altri fattori concomitanti. Di conseguenza, tali fattori di pressione sono presi in considerazione nella fase di valutazione dell'impatto sulla concorrenza.

#### *Sostituibilità sul versante della domanda*

15. L'analisi della sostituibilità sul versante della domanda implica la determinazione della gamma di prodotti che vengono considerati come intercambiabili dal consumatore. Una delle tecniche per compiere tale analisi è un esercizio teorico, che consiste nel postulare una piccola variazione non transitoria dei prezzi relativi e nel valutare le presumibili reazioni dei clienti a tale variazione. Ai fini operativi e pratici la definizione del mercato concentra la sua attenzione sui prezzi, e più precisamente sulla sostituzione della domanda innescata da piccole variazioni permanenti dei prezzi relativi. Un'analisi del genere può offrire chiare indicazioni sui fattori che sono pertinenti per la definizione dei mercati.

16. Concettualmente questa impostazione implica che, partendo dal tipo di prodotti che le imprese interessate vendono e dall'area nella quali li vendono, si aggiungono o si escludono dalla definizione del mercato determinati (altri) prodotti e determinate aree in funzione del fatto che la concorrenza dei prodotti e delle aree in questione influenzi o condizioni sufficientemente il prezzo dei prodotti delle parti nel breve periodo.

17. L'interrogativo al quale occorre dare risposta è se i clienti delle parti passerebbero a prodotti sostitutivi prontamente disponibili, o si rivolgerebbero a fornitori siti in un'altra zona, in risposta ad un ipotetico piccolo incremento (dell'ordine del 5-10 %) di carattere permanente del prezzo dei prodotti stessi nell'area considerata. Se il tasso di sostituzione è sufficiente a rendere non redditizio l'incremento del prezzo a causa del calo di vendite che ne conseguirebbe, si aggiungono al mercato considerato altri prodotti ed altre aree finché non viene individuato un insieme di prodotti e di aree tale che un lieve incremento permanente dei prezzi sarebbe redditizio. Un metodo equivalente è impiegabile quando si tratta di analizzare la concentrazione del potere degli acquirenti; in tal caso si parte dal fornitore e il test del prezzo permette di individuare i canali di distribuzione e gli sbocchi alternativi dei prodotti del fornitore. Nell'applicazione di tali principi, si devono tenere in debito conto alcune situazioni particolari descritte ai punti 56 e 58.

18. Per fare un esempio pratico di applicazione di questo metodo, si ipotizzi il caso di una concentrazione tra imbottigliatori di bibite. Una delle cose da decidere in un caso simile sarebbe se bibite di gusto diverso appartengono allo stesso mercato. In pratica, il problema da risolvere sarebbe questo: i consumatori del gusto A passerebbero ad un altro gusto di fronte ad un rialzo permanente del 5-10 % del prezzo delle bibite del gusto A? Se un numero sufficiente di consumatori passasse — per ipotesi — al gusto B, tanto che l'aumento del prezzo del gusto A non sarebbe redditizio a causa della diminuzione delle vendite che ne risulterebbe, allora il mercato dovrebbe comprendere almeno i gusti A e B. La stessa prova andrebbe estesa anche ad altri gusti disponibili fino ad individuare un insieme di prodotti per i quali un incremento di prezzo non indurrebbe una sufficiente sostituzione della domanda.

19. Di norma, e in particolare in sede di controllo delle concentrazioni, il prezzo da prendere in considerazione sarà il prezzo esistente sul mercato. Ma si dovrebbe procedere in modo diverso se il prezzo prevalente si fosse formato in assenza di sufficiente concorrenza. Specie in caso di accertamenti su abusi di posizione dominante si terrà conto del fatto che il prezzo prevalente potrebbe già incorporare un sostanzioso premio.

#### *Sostituibilità sul versante dell'offerta*

20. Si può prendere in considerazione anche la sostituibilità sul versante dell'offerta quando si tratta di definire il mercato in situazione nelle quali tale sostituibilità ha effetti equivalenti, in termini di efficacia e di immediatezza, a quelli della sostituibilità sul versante della domanda. Occorre che i fornitori siano in grado di modificare il loro processo produttivo in modo da fabbricare i prodotti in causa e immetterli sul mercato in breve tempo (\*), senza dover sostenere significativi costi aggiuntivi o affrontare rischi eccessivi, in risposta a piccole variazioni permanenti dei prezzi relativi. Se tali condizioni sono soddisfatte, la produzione aggiuntiva immessa sul mercato condizionerà la condotta concorrenziale delle imprese interessate. In termini di efficacia e di immediatezza tale fenomeno è equivalente a quello che si riscontra in caso di sostituibilità della domanda.

21. Si tratta di situazioni che si presentano in genere quando le imprese vendono una vasta gamma di varietà o di qualità di uno stesso prodotto; anche se per un dato consumatore finale o gruppo di consu-

(\*) Vale a dire entro tempi che non comportano una modifica sostanziale delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (cfr. punto 23).

matori finali le diverse varietà non sono sostituibili, esse saranno raggruppate in un unico mercato del prodotto purché la maggior parte dei fornitori siano in grado di offrire e vendere le diverse varietà nell'immediato e senza dover sostenere incrementi significativi dei costi, ossia nelle condizioni descritte sopra. In simili casi il mercato rilevante del prodotto comprenderà tutti i prodotti che sono sostituibili sotto il profilo della domanda e dell'offerta e le vendite correnti di detti prodotti verranno sommate per calcolare il valore o il volume totale del mercato. Un ragionamento analogo può portare al raggruppamento di più aree geografiche.

22. Per un esempio pratico del modo in cui si prende in esame la sostituibilità sul versante dell'offerta nel definire il mercato del prodotto, si consideri il caso della carta. Viene normalmente commercializzata una vasta gamma di tipi di carta, dalla carta per scrivere standard alla carta di elevata qualità utilizzata, per esempio, per i libri d'arte. Dal punto di vista della domanda non è possibile utilizzare, per un certo uso specifico, qualsiasi tipo di carta: un libro d'arte o una pubblicazione di prestigio non possono essere stampati su carta di bassa qualità. Tuttavia le cartiere sono attrezzate per produrre le diverse qualità e la produzione può essere modificata ad un costo trascurabile e in un breve arco di tempo. Se non vi sono particolari difficoltà di distribuzione, i produttori di carta sono perciò in grado di concorrere per l'aggiudicazione di ordini di qualsiasi qualità di prodotto, in particolare se gli ordini vengono impartiti con sufficiente anticipo da consentire di cambiare i programmi di produzione. In simili circostanze la Commissione non riterrebbe di dover individuare un mercato distinto per ogni tipo di carta e ogni tipo di uso. Tutte le varietà di carta sono incluse nel mercato rilevante e l'insieme delle vendite vengono sommate per determinare l'entità totale del mercato in valore ed in volume.
23. Se la sostituzione sul versante della domanda comporta la necessità di modificare significativamente le immobilizzazioni materiali ed immateriali, di procedere ad investimenti aggiuntivi e di prendere decisioni strategiche, nonché tempi lunghi, essa non verrà presa in considerazione ai fini della definizione del mercato. Esempi di casi nei quali la sostituibilità sul versante della domanda non ha indotto la Commissione ad allargare il mercato si trovano nel comparto dei beni di consumo, in particolare in quello delle bevande di marca. Anche se teoricamente gli impianti di imbottigliamento possono imbottigliare bevande diverse, i costi e tempi di preparazione (in termini di pubblicità, test dei prodotti e distribuzione) occorrenti per vendere effettivamente un nuovo prodotto sono considerevoli. In tali casi l'effetto della sostituibilità sul lato dell'offerta e di altre forme di concorrenza potenziale viene preso in esame in uno stadio successivo dell'analisi.

### *Concorrenza potenziale*

24. La terza fonte di pressioni concorrenziali, la concorrenza potenziale, non viene presa in considerazione all'atto della definizione del mercato, poiché la misura nella quale la concorrenza potenziale eserciterà di fatto una pressione competitiva può essere determinata solo da un'analisi dei fattori e delle circostanze specifici che condizionano l'ingresso nel mercato. Se necessaria, quest'analisi viene effettuata solo in uno stadio successivo, in generale quando la posizione delle imprese interessate sul mercato rilevante è stata già accertata e dà effettivamente adito a problemi dal punto di vista della concorrenza.

### III. ELEMENTI SUI QUALI SI FONDA LA DEFINIZIONE DEI MERCATI RILEVANTI

#### **Come si procede in pratica per definire il mercato rilevante**

##### *La dimensione del prodotto*

25. Vi è tutta una serie di elementi che permettono di valutare fino a che punto si verificherebbe effettivamente un processo di sostituzione. Secondo il caso, saranno determinati elementi di un certo tipo, in funzione delle caratteristiche e delle specificità del settore e dei prodotti o dei servizi in esame. Lo stesso genere di elementi può essere decisivo in un caso e non avere alcuna importanza in altri. Nella maggior parte dei casi la decisione dovrà fondarsi su un certo numero di criteri e di dati probanti. La Commissione è disposta a prendere in considerazione tutti i dati empirici e si propone di utilizzare nel modo più efficace tutte le informazioni disponibili che siano pertinenti nel caso in esame. Essa non si attiene ad una rigida gerarchia per quanto attiene all'importanza da attribuire alle diverse fonti d'informazione ed ai diversi elementi di prova.
26. Il processo di definizione del mercato rilevante può essere sintetizzato come segue: sulla base delle informazioni preliminari disponibili o delle informazioni fornite dalle imprese interessate, la Commissione è in genere in grado di stabilire approssimativamente quali siano i possibili mercati rilevanti nell'ambito dei quali andrà valutata, per esempio, una concentrazione o una restrizione di concorrenza. Di norma, e ai fini pratici, nell'affrontare un singolo caso si tratterà di scegliere tra un numero limitato di mercati rilevanti alternativi. Per esempio, nel definire il mercato del prodotto, sarà spesso decisivo stabilire se il prodotto A e il prodotto B appartengono o no al medesimo mercato del prodotto. Accade spesso che l'inclusione nel mercato del prodotto B sia sufficiente per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio sotto il profilo concorrenziale.

27. In tali situazioni è superfluo chiedersi se il mercato non comprenda eventualmente anche altri prodotti e giungere ad una conclusione definitiva in merito a quale sia esattamente il mercato del prodotto. Se l'operazione in esame non pone problemi quale che sia la definizione alternativa del mercato prescelta tra quelle concepibili, la definizione del mercato verrà lasciata aperta, liberando le imprese dall'onere di fornire ulteriori informazioni.

#### *La dimensione geografica*

28. Il metodo seguito dalla Commissione per delimitare il mercato geografico può essere sintetizzato come segue. In via preliminare, l'estensione del mercato geografico viene stabilita sulla base di indicazioni di massima relative alla distribuzione delle quote di mercato delle parti e dei loro concorrenti come pure di una prima analisi della politica dei prezzi e delle differenze di prezzo a livello nazionale, della Comunità o del SEE. Questa prima delimitazione serve fondamentalmente da ipotesi di lavoro per compiere gli accertamenti necessari per giungere ad una esatta definizione del mercato geografico.

29. Occorre indagare i motivi di ogni configurazione specifica dei prezzi e delle quote di mercato. Un'impresa può detenere quote elevate sul proprio mercato nazionale solo a causa dell'eredità del passato; al contrario, una presenza omogenea di imprese nell'insieme del SEE può essere compatibile con l'esistenza di mercati geografici nazionali o regionali. L'ipotesi di lavoro iniziale verrà quindi verificata attraverso l'analisi delle caratteristiche della domanda (importanza delle preferenze nazionali o locali, abitudini d'acquisto correnti dei consumatori, differenziazione e marche dei prodotti, altri fattori) per determinare se le imprese site in aree diverse costituiscano realmente una fonte alternativa di approvvigionamento per i consumatori. La prova teorica si fonda anche qui sugli effetti di sostituzione che si manifestano in caso di variazione dei prezzi relativi e l'interrogativo al quale si deve rispondere è sempre lo stesso: se i clienti delle parti deciderebbero di rivolgersi per gli acquisti ad imprese site in un'altra zona, a breve termine e con costi trascurabili.

30. Se necessario, verranno compiuti ulteriori accertamenti sull'offerta per assicurarsi che le imprese site in altre zone non incontrino ostacoli allo sviluppo delle loro vendite a condizioni concorrenziali nell'intero mercato geografico. Tale analisi comprenderà un esame dell'eventuale necessità di una presenza in

loco per vendere in una determinata zona, delle condizioni di accesso ai canali di distribuzione, del costo di costituzione di una rete di distribuzione, della presenza o assenza di ostacoli normativi dovuti alle procedure di appalto, alla regolamentazione dei prezzi, a quote e tariffe che intralcino il commercio o la produzione, alle norme tecniche, ai monopoli, a limitazioni del diritto di stabilimento, alla necessità di autorizzazioni amministrative, a regolamentazioni sugli imballaggi ecc. In breve, la Commissione cerca di individuare gli eventuali ostacoli ed intralci che proteggono le imprese ubicate in una determinata zona dalla pressione concorrenziale delle imprese site al di fuori di detta zona, in modo da determinare il grado esatto di interpenetrazione dei mercati su scala nazionale, europea o mondiale.

31. L'effettiva configurazione ed evoluzione dei flussi commerciali offre utili indicazioni supplementari in merito all'importanza economica di ciascuno dei suddetti fattori della domanda e dell'offerta e sulla loro attitudine a costituire o meno ostacoli effettivi che compartimentano il mercato geografico. Nell'analisi dei flussi commerciali si studiano anche, di norma, le questioni relative alle spese di trasporto e alla loro incidenza sugli scambi tra zone diverse, tenuto conto dell'ubicazione degli impianti, dei costi di produzione e dei livelli dei prezzi relativi.

#### *Integrazione dei mercati nella Comunità*

32. Infine, nel definire il mercato geografico la Commissione tiene conto, specie per quanto riguarda le concentrazioni e le imprese comuni aventi natura strutturale, anche del processo di integrazione dei mercati in atto nella Comunità. Nel valutare gli effetti sulla concorrenza di una concentrazione o di un'impresa comune di natura strutturale non si possono infatti ignorare le conseguenze delle misure prese nel quadro del programma di realizzazione del mercato interno per rimuovere gli ostacoli al commercio e per promuovere una più stretta integrazione dei mercati comunitari. Se ci si trova in una situazione nella quale i mercati nazionali erano isolati artificialmente da ostacoli normativi recentemente rimossi, si dovranno considerare con cautela i dati relativi al passato in termini di prezzi, quote di mercato e flussi commerciali. Nel definire il mercato geografico al fine di valutare una concentrazione o un'impresa comune si può quindi tener conto del fatto che è in corso un processo di integrazione del mercato che amplierà nel breve periodo i mercati geografici.

*Il processo di raccolta degli elementi di valutazione*

33. Se ritiene necessaria una definizione precisa del mercato, la Commissione consulta spesso i principali clienti e le altri principali imprese del settore interessato per avere la loro opinione sulla delimitazione del mercato ed ottenere i dati empirici necessari per raggiungere una conclusione. La Commissione può anche contattare le associazioni di categoria interessate e le imprese che operano sui mercati a monte, in modo da essere in grado di delimitare, se necessario, mercati del prodotto e geografici distinti ai diversi livelli della produzione o della distribuzione dei prodotti o servizi di cui trattasi. Essa può altresì chiedere ulteriori informazioni alle imprese interessate.
34. Se opportuno i servizi della Commissione indirizzano richieste scritte di informazione ai partecipanti al mercato citati sopra. Queste richieste comprendono normalmente quesiti relativi all'opinione delle imprese stesse in merito alle reazioni presumibili a ipotetici aumenti di prezzo e ai confini del mercato rilevante. La Commissione chiederà anche la comunicazione dei dati empirici dei quali riterrà di dover disporre per raggiungere una conclusione in merito alla delimitazione del mercato rilevante. La Commissione può anche consultare i responsabili del marketing o altri dirigenti delle imprese per capire meglio come si svolgono le trattative tra fornitori e clienti e approfondire la loro conoscenza degli elementi pertinenti alla definizione del mercato rilevante. Se del caso potranno essere effettuate anche visite o sopralluoghi nelle sedi delle parti, dei loro clienti e dei loro concorrenti per conoscere meglio i processi di produzione e le modalità di commercializzazione.
35. La tipologia degli elementi pertinenti per la definizione del mercato rilevante è esposta nei paragrafi che seguono.

**Elementi dei quali si tiene conto per definire i mercati — Dimensione del prodotto**

36. L'analisi delle caratteristiche dei prodotti e dell'uso al quale sono destinati costituisce il primo passo grazie al quale la Commissione riesce a limitare il campo di indagine ai fini della ricerca di possibili sostituti. Tuttavia, per decidere se due prodotti siano reciprocamente sostituibili dal punto di vista della domanda, non basta che abbiano caratteristiche ed usi analoghi. L'intercambiabilità funzionale o la somiglianza delle caratteristiche possono non essere sufficienti, perché la risposta dei consumatori alla va-

riazione dei prezzi relativi può dipendere anche da altri fattori. Per esempio, sul mercato dei componenti originari per auto e su quello dei pezzi di ricambio possono esservi vincoli concorrenziali diversi, che giustificano l'individuazione di due mercati distinti. Al contrario, la diversità delle caratteristiche dei prodotti può non bastare ad escludere la loro sostituibilità sul versante della domanda, poiché questa dipende in larga misura dal modo in cui i clienti valutano tale diversità.

37. Gli elementi che la Commissione ritiene pertinenti quando si tratta di decidere se due prodotti siano sostituibili dal punto di vista della domanda possono essere suddivisi nelle categorie che seguono.
38. *Effettiva sostituzione nel recente passato.* In taluni casi è possibile analizzare dati relativi a fenomeni o shock recentemente prodottisi sul mercato che offrono esempi di effettiva sostituzione tra due prodotti. Informazioni del genere, se disponibili, saranno normalmente decisive per la definizione del mercato. Se in passato si sono verificate variazioni dei prezzi relativi (a parità delle altre condizioni), le variazioni della domanda che ne sono conseguite saranno determinanti per decidere se vi sia sostituibilità. Il lancio di nuovi prodotti in passato può anch'esso fornire elementi importanti, se è possibile stabilire con precisione quali prodotti hanno risentito, in termini di diminuzione delle vendite, dell'ingresso del nuovo prodotto.
39. Esistono diversi *test quantitativi* appositamente studiati per facilitare la delimitazione dei mercati. Si tratta di test che impiegano varie tecniche econometriche e statistiche: stima dell'elasticità e dell'elasticità incrociata rispetto al prezzo<sup>(\*)</sup> della domanda di un prodotto, individuazione di correlazioni tra le variazioni di prezzo nel tempo, analisi delle relazioni causali tra serie di prezzi e similarità e/o convergenza dei livelli di prezzo. La Commissione tiene conto dei dati quantitativi disponibili, purché si rivelino attendibili ad un esame rigoroso, per determinare la struttura dei fenomeni di sostituzione nel passato.

40. *Punto di vista dei clienti e dei concorrenti.* La Commissione consulta sovente i principali clienti e concorrenti delle imprese interessate per conoscere la loro opinione sulla delimitazione del mercato del prodotto e per ottenere la maggior parte dei

(\*) L'elasticità rispetto al prezzo della domanda di un prodotto X misura la sensibilità della domanda di X alla variazione percentuale del prezzo del prodotto in questione. L'elasticità incrociata rispetto al prezzo dei prodotti X e Y misura le conseguenze sulla domanda del prodotto X della variazione del prezzo del prodotto Y e viceversa.

dati empirici di cui ha bisogno per decidere quale sia il mercato rilevante. Si tiene conto, purché siano sufficientemente corroborate da dati fattuali, delle risposte motivate di clienti e concorrenti ai quesiti concernenti la loro reazione a piccole variazioni (per esempio dell'ordine del 5-10 %) dei prezzi relativi dei prodotti presumibilmente appartenenti al mercato rilevante nell'area geografica che si pensa di prendere in considerazione.

41. *Preferenze dei consumatori.* Quando si tratta di beni di consumo, difficilmente la Commissione può consultare direttamente i consumatori finali in merito alla sostituibilità dei prodotti. Gli *studi di mercato* commissionati in passato dalle imprese e da esse utilizzati per decidere la loro politica di prezzo e le modalità di marketing possono offrire elementi utili per la definizione del mercato rilevante. Le inchieste sulle abitudini d'uso e sugli atteggiamenti dei consumatori, i dati sul comportamento d'acquisto dei consumatori, le opinioni espresse dai dettaglianti e, più in generale, gli studi di mercato presentati dalle parti e dai concorrenti sono tutti elementi di cui si tiene conto per decidere se una quota economicamente significativa di consumatori ritenga sostituibili due prodotti, tenendo conto anche dell'importanza delle marche per i prodotti in causa. La metodologia impiegata nelle inchieste presso i consumatori realizzate appositamente dalle imprese interessate o dai loro concorrenti in vista di un procedimento di controllo delle concentrazioni o di un procedimento a norma del regolamento n. 17 viene normalmente verificata con la massima cura; diversamente dagli studi preesistenti, tali inchieste non sono state infatti compiute nel corso normale dell'attività e per prendere decisioni di politica aziendale.

42. *Ostacoli e costi attinenti al passaggio a potenziali prodotti sostitutivi.* Vi sono diversi ostacoli e costi che possono indurre la Commissione a non considerare appartenenti ad un unico mercato del prodotto due prodotti che sono a prima vista sostituibili sul versante della domanda. Non è possibile fare un elenco esauriente di tutti i possibili ostacoli alla sostituzione e di tutti i costi da essa provocati. Gli ostacoli e gli impedimenti possono avere le origini più varie; nei casi che ha esaminato, la Commissione si è trovata di fronte ad ostacoli normativi o altre forme di intervento statale, a vincoli relativi ai mercati a valle, alla necessità di investimenti specifici o di una diminuzione della produzione in caso di uso di materie prime o prodotti intermedi alternativi, a vincoli derivanti dall'ubicazione dei clienti, ai costi di investimenti specifici nel processo produttivo, nella formazione e riqualificazione del personale o nell'adattamento dei macchinari, all'incertezza in merito alla qualità e alla reputazione di fornitori sconosciuti e a vari altri fattori.

43. *Diverse categorie di consumatori e discriminazione in termini di prezzo.* Le dimensioni del mercato del prodotto possono ridursi se esistono gruppi distinti di consumatori. Un gruppo distinto di consumatori di un prodotto rilevante può rappresentare un mercato distinto e più limitato se tale gruppo può essere oggetto di discriminazione in termini di prezzo. Questo avviene, di norma, se sussistono due condizioni: a) è possibile accertare chiaramente a quale gruppo appartenga un singolo cliente nel momento in cui gli si vendono i prodotti in questione e b) non sono realizzabili scambi tra consumatori od operazioni di arbitraggio da parte di terzi.

#### **Elementi dei quali si tiene conto per definire il mercato — Dimensione geografica**

44. Gli elementi che la Commissione ritiene pertinenti per raggiungere una conclusione in merito alla delimitazione del mercato geografico possono essere suddivisi nelle categorie che seguono.

45. *Dati relativi al dirottamento degli ordini verso altre zone in passato.* In qualche caso sono disponibili dati sulle variazioni dei prezzi da una zona all'altra e sulle reazioni dei clienti in anni precedenti. Generalmente si possono impiegare per la delimitazione del mercato geografico i medesimi test quantitativi utilizzati per la definizione del mercato del prodotto, tenendo sempre presente che i confronti di prezzo su scala internazionale possono essere più complicati a causa di una serie di fattori quali le variazioni dei tassi di cambio, i regimi fiscali e la differenziazione dei prodotti.

46. *Caratteristiche fondamentali della domanda.* Talvolta la natura stessa della domanda del prodotto rilevante può determinare l'estensione del mercato geografico. Fattori quali le preferenze nazionali o la preferenza per le marche nazionali, la lingua, la cultura e gli stili di vita, come pure la necessità di una presenza diretta sul mercato sono atti a limitare fortemente l'ambito geografico della concorrenza.

47. *Punto di vista dei clienti e dei concorrenti.* Se del caso la Commissione consulterà i principali clienti e concorrenti delle parti per sentire la loro opinione sui confini del mercato geografico e per ottenere la maggior parte dei dati empirici di cui ha bisogno per decidere quale sia il mercato geografico rilevante; naturalmente i loro punti di vista devono essere sufficientemente corroborati da dati fattuali.

48. *Distribuzione geografica corrente degli acquisti.* L'esame della distribuzione geografica corrente degli acquisti dei clienti offre elementi utili per la delimitazione del mercato geografico. Se i clienti acquistano da imprese ubicate in qualsiasi parte della Comunità o del SEE a condizioni simili, o si approvvigionano indicendo gare alle quali imprese di tutta la Comunità o di tutto il SEE presentano effettivamente delle offerte, si considererà di solito che esista un mercato su scala comunitaria.
49. *Flussi commerciali/spedizioni.* Quando i clienti sono così numerosi che risulta impossibile farsi per loro tramite un quadro chiaro della distribuzione geografica degli acquisti, si può ricorrere a titolo alternativo ai dati sui flussi commerciali, purché siano disponibili statistiche sul commercio sufficientemente dettagliate per i prodotti rilevanti. I flussi commerciali e soprattutto i fattori che ne spiegano la configurazione offrono elementi ed informazioni utili per la delimitazione del mercato geografico, ma non sono di per sé decisivi.
50. *Ostacoli e costi attinenti al passaggio a fornitori ubicati in un'altra zona geografica.* L'assenza di acquisti o di flussi commerciali transfrontalieri non indica necessariamente che il mercato abbia al massimo dimensioni nazionali. Prima di concludere che il mercato geografico rilevante sia nazionale occorre accertare l'effettiva presenza di ostacoli che isolano il mercato del paese in questione. L'ostacolo forse più evidente che si frappone al passaggio ad un fornitore ubicato in un'altra zona è l'incidenza delle spese di trasporto e delle eventuali difficoltà di trasporto derivanti da disposizioni normative o dalla natura dei prodotti rilevanti. L'incidenza dei costi di trasporto limita normalmente il raggio del mercato geografico per i prodotti più ingombranti e di basso valore, anche se non bisogna dimenticare che gli svantaggi derivanti dai costi di trasporto possono essere compensati da vantaggi comparativi in termini di altri costi (costo del lavoro o delle materie prime). L'accesso alle reti di distribuzione in una determinata zona, gli ostacoli normativi ancora esistenti in determinati settori, i contingenti e le tariffe doganali possono anch'essi costituire ostacoli che isolano una certa zona geografica dalla pressione concorrenziale delle imprese che hanno sede fuori di tale zona. Significativi costi di cambiamento causati dal passaggio a fornitori ubicati in altri paesi costituiscono ulteriori fonti di ostacoli.
51. Sulla base degli elementi raccolti, la Commissione definisce un mercato geografico le cui dimensioni possono estendersi da un ambito puramente locale fino a comprendere il mondo intero; infatti, in precedenti decisioni della Commissione si rinvengono esempi di mercati sia locali che globali.
52. Nei punti precedenti sono stati descritti i diversi fattori che possono essere pertinenti per la definizione dei mercati. Ciò non significa che in ogni singolo caso sarà necessario raccogliere dati su tutti questi aspetti e analizzare ciascuno di questi fattori. In pratica, come si desume dalle decisioni passate della Commissione, per giungere ad una conclusione è sufficiente esaminare solo una parte di questi fattori.

#### IV. CALCOLO DELLE QUOTE DI MERCATO

53. La definizione del mercato rilevante, sotto il profilo del prodotto e delle dimensioni geografiche, consente di individuare i fornitori ed i clienti/consumatori attivi sul mercato stesso. Su questa base si possono calcolare le dimensioni complessive del mercato e le quote di mercato di ciascun fornitore, a partire dalle loro vendite dei prodotti rilevanti nella zona rilevante. In pratica le dimensioni complessive del mercato e le quote di mercato sono sovente ricavabili da fonti di mercato, ossia dalle stime delle imprese e dagli studi commissionati a consulenti e/o associazioni di categoria. Se così non è o se le stime disponibili non sono attendibili, la Commissione chiede di norma a ciascun fornitore del mercato rilevante di comunicare i propri dati sulle vendite per calcolare le dimensioni del mercato e l'entità delle quote.
54. Se le vendite costituiscono normalmente la base di calcolo delle quote di mercato, esistono tuttavia altri elementi che, a seconda dei prodotti o dell'industria di cui si tratta, possono offrire indicazioni utili, quali la capacità, il numero degli offerenti nei mercati degli appalti, la consistenza delle flotte nei mercati del trasporto aereo o le riserve detenute in settori quale quello minerario.
55. Di regola risultano utili sia i dati espressi in volume che quelli espressi in valore delle vendite. Se i prodotti sono differenziati, si preferisce tener conto delle vendite e delle quote in valore, che tenderanno a rispecchiare più fedelmente la posizione e la forza relative di ciascun fornitore.

#### V. ALTRE CONSIDERAZIONI

56. In determinati settori i principi delineati sopra vanno applicati con particolare attenzione. Si pensi per esempio ai casi nei quali vi è un mercato primario e un mercato secondario, in particolare quando occorre analizzare alla luce dell'articolo 86 il comportamento delle imprese in un dato momento. Il metodo impiegato per definire i mercati in questi casi è lo stesso, ossia l'analisi delle reazioni dei clienti, attraverso le loro decisioni di acquisto, alle variazioni dei prezzi relativi, ma si devono tenere presenti tutti gli eventuali vincoli imposti dalla situazione esistente sui mercati collegati. Si giungerà a delimitare un

mercato più ristretto dei prodotti secondari, per esempio, un mercato dei pezzi di ricambio, quando la compatibilità con i prodotti originari è un requisito essenziale. La difficoltà di trovare prodotti secondari compatibili, combinata con l'esistenza di prezzi elevati e con la lunghezza della vita utile dei prodotti primari, può infatti rendere redditizio l'aumento dei prezzi relativi dei prodotti secondari. Il mercato verrà delimitato in modo diverso se invece esiste una significativa fungibilità dei prodotti secondari o se le caratteristiche del prodotto primario facilitano una reazione rapida e diretta dei consumatori agli incrementi dei prezzi relativi dei prodotti secondari.

57. In taluni casi l'esistenza di catene di sostituzione può portare alla definizione di un mercato rilevante nel quale i prodotti o le aree all'estremità del mercato non sono direttamente intercambiabili. A titolo di esempio, si considerino le dimensioni geografiche del mercato di un prodotto con significativi costi di trasporto. In questi casi le forniture a partire da un determinato stabilimento sono limitate dai costi di trasporto ad un'area circoscritta intorno allo stabi-

mento stesso. In linea teorica tale area potrebbe rappresentare il mercato geografico rilevante. Tuttavia, se la distribuzione geografica degli stabilimenti è tale che le aree intorno ai singoli stabilimenti si sovrappongono in notevole misura, è possibile che la fissazione del prezzo dei prodotti in questione sia condizionata da un effetto di sostituzione a catena e che si ritenga che il mercato geografico rilevante sia più ampio. Lo stesso ragionamento può valere se il prodotto B risulta, dal punto di vista della domanda, sostitutivo dei prodotti A e C. Anche se A e C non sono direttamente sostituibili dal punto di vista della domanda, si potrà decidere che appartengono allo stesso mercato rilevante del prodotto, poiché i prezzi rispettivi possono essere condizionati dalla sostituibilità con B.

58. Dal punto di vista pratico il concetto di catena di sostituzione deve essere corroborato da dati di fatto, per esempio relativi all'interdipendenza dei prezzi agli estremi della catena stessa, perché se ne tenga conto per estendere il mercato rilevante in un determinato caso. Anche l'ordine di grandezza dei prezzi agli estremi della catena deve essere analogo.

**Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea**

(97/C 372/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I.

1. La Commissione ritiene che sia importante facilitare la cooperazione fra imprese, sempreché essa sia opportuna dal punto di vista economico e corretta sotto il profilo della politica della concorrenza. A tal fine la Commissione ha pubblicato la «Comunicazione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione fra imprese»<sup>(1)</sup> nella quale è elencata una serie di accordi che per le loro caratteristiche intrinseche non possono essere considerati come restrittivi della concorrenza. Inoltre, nella comunicazione relativa alla valutazione di determinati contratti di subfornitura<sup>(2)</sup>, la Commissione ha ritenuto che i contratti di questo tipo, che offrono possibilità di sviluppo a tutte le imprese, non ricadano di per sé nell'ambito d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1. La comunicazione sulla valutazione delle imprese comuni aventi natura di cooperazione<sup>(3)</sup> descrive dettagliatamente le condizioni

che gli accordi devono soddisfare per non incorrere nel divieto delle intese. Con la presente comunicazione che sostituisce la comunicazione del 3 settembre 1986<sup>(4)</sup>, la Commissione intende precisare ulteriormente il campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, allo scopo di agevolare la cooperazione fra imprese.

2. L'articolo 85, paragrafo 1, vieta tutti gli accordi che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha chiarito che tale divieto non si applica agli accordi la cui incidenza sul commercio fra Stati membri o sulla concorrenza è trascurabile. Gli accordi che non incidono sensibilmente sul commercio tra Stati membri non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85 e devono pertanto essere valutati esclusivamente sulla base e nell'ambito delle legislazioni nazionali. Ciò vale per gli accordi il

<sup>(1)</sup> GU C 75 del 29. 7. 1968, pag. 3, rettificata dalla GU C 84 del 28. 8. 1968, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU C 1 del 3. 1. 1979, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU C 43 del 16. 2. 1993, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU C 231 del 12. 9. 1986, pag. 2.

- cui effetto reale o prevedibile è limitato al territorio di un solo Stato membro o di uno o più paesi terzi. Allo stesso modo, gli accordi che non hanno per oggetto o per effetto di restringere sensibilmente la concorrenza sfuggono al divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1.
3. Nella presente comunicazione, la Commissione, stabilendo criteri quantitativi ed illustrandone l'applicazione, precisa il termine «sensibile» in modo sufficientemente concreto affinché le imprese possano valutare direttamente se i loro accordi non ricadano nell'ambito del divieto stabilito nell'articolo 85, paragrafo 1, a causa della loro scarsa rilevanza. Tuttavia, la definizione in termini quantitativi dell'incidenza sensibile ha valore puramente indicativo; infatti, in determinati casi è possibile che anche accordi conclusi fra imprese, che superino i limiti in appresso stabiliti, abbiano effetti trascurabili sul commercio tra Stati membri o sulla concorrenza, esulando quindi dal campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1. Né, tanto meno, la presente comunicazione comprende una descrizione tassativa delle restrizioni alle quali non si applica l'articolo 85, paragrafo 1. È certo che anche accordi che non siano di importanza minore possono sfuggire al divieto delle intese, se hanno esclusivamente un'incidenza favorevole sul gioco della concorrenza.
  4. Con le indicazioni fornite dalla Commissione nella presente comunicazione, dovrebbe venir meno l'interesse delle imprese ad ottenere, tramite decisioni individuali della Commissione, un chiarimento della situazione giuridica degli accordi di cui trattasi e di conseguenza non vi sarà più bisogno di notificare tali accordi. Tuttavia, qualora in un caso concreto sussista un dubbio sul fatto che un accordo possa incidere sul commercio fra gli Stati membri o restringere la concorrenza in modo sensibile, le imprese hanno sempre la possibilità di chiedere un'attestazione negativa o di notificare l'accordo, conformemente alle disposizioni dei regolamenti n. 17 (\*), (CEE) n. 1017/68 (\*\*), (CEE) n. 4056/86 (†) e (CEE) n. 3975/87 (‡) del Consiglio.
  5. Fatti salvi i punti 11 e 20, nei casi contemplati dalla presente comunicazione, la Commissione non inizierà nessun procedimento, né d'ufficio, né su domanda. Nell'ipotesi in cui talune imprese non abbiano notificato un accordo contemplato dall'articolo 85, paragrafo 1, ritenendo in buona fede che l'accordo fosse contemplato dalla presente comunicazione, la Commissione non intende imporre ammende.
  6. La presente comunicazione si applica del pari alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate.
  7. La presente comunicazione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 da parte dei giudici nazionali. Essa rappresenta, tuttavia, un elemento di cui i giudici possono tener conto nel giudicare le controversie dinanzi ad essi pendenti. La presente comunicazione non pregiudica neppure l'interpretazione dell'articolo 85 da parte della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
  8. La presente comunicazione non pregiudica l'applicabilità del diritto nazionale della concorrenza.
- II.
9. La Commissione ritiene che gli accordi tra imprese di produzione o distribuzione di prodotti o di prestazione di servizi non ricadano nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, quando le quote di mercato detenute dall'insieme delle imprese partecipanti non superano, su nessuno dei mercati rilevanti all'interno della Comunità:
    - a) la soglia del 5 %, quando l'accordo è concluso tra imprese operanti allo stesso stadio della produzione o della commercializzazione (accordo «orizzontale»),
    - b) la soglia del 10 %, quando l'accordo è concluso tra imprese operanti a stadi diversi dell'economia (accordo «verticale»).

In caso di accordo misto orizzontale e verticale, o di difficoltà nel definire l'accordo come orizzontale o verticale, si applica la soglia del 5 %.
  10. La Commissione ritiene inoltre che gli accordi precitati non incorrano nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, neppure nel caso in cui le quote di mercato di cui al punto 9 vengano superate nel corso di due esercizi consecutivi in misura non superiore a un decimo.
  11. Per quanto riguarda:
    - a) gli accordi orizzontali intesi
      - alla fissazione dei prezzi o alla limitazione della produzione o delle vendite, o
      - alla ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento;
    - b) gli accordi verticali intesi
      - alla fissazione dei prezzi di rivendita, o
      - ad assicurare una protezione territoriale alle imprese partecipanti o ad imprese terze,

l'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1 non può essere esclusa nemmeno qualora le quote di mercato detenute dall'insieme delle imprese partecipanti sia inferiore alla soglie indicate nei punti 9 e 10.

(\*) GU L 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(\*\*) GU L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.

(†) GU L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.

(‡) GU L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.



La Commissione considera tuttavia che spetti in primo luogo alle autorità amministrative e ai giudici degli Stati membri esaminare gli accordi di cui alle lettere a) e b). Di conseguenza essa interverrà solo quando l'interesse della Comunità lo esiga e, in particolare, quando tali accordi arrechino pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno.

12. Ai fini della presente comunicazione, si intende per «imprese partecipanti»:

- a) le imprese che sono parti dell'accordo;
- b) le imprese nelle quali un'impresa che è parte dell'accordo dispone direttamente o indirettamente:
  - di oltre la metà del capitale sociale o del capitale di esercizio, o
  - di oltre la metà dei diritti di voto, o
  - del potere di designare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o
  - del diritto di gestire gli affari dell'impresa;
- c) le imprese che dispongono, direttamente o indirettamente, in un'impresa che è parte dell'accordo, dei diritti o poteri menzionati nella lettera b);
- d) le imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera c) dispone direttamente dei diritti o poteri menzionati nella lettera b).

Sono del pari considerate imprese partecipanti quelle nelle quali più imprese di cui alle lettere da a) a d) dispongono in comune, direttamente o indirettamente, dei diritti o dei poteri di cui alla lettera b).

- 13. Per calcolare la quota di mercato è necessario determinare il mercato rilevante, definendone sia l'ambito merceologico sia l'ambito geografico.
- 14. L'ambito merceologico comprende tutti i prodotti o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore per le loro caratteristiche, i loro prezzi e l'uso al quale sono destinati.
- 15. L'ambito geografico rilevante comprende l'area nella quale le imprese partecipanti forniscono prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta

distinta dalle zone contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.

- 16. Nell'applicazione dei punti 14 e 15 si dovrà tener conto della comunicazione della Commissione [sulla definizione del mercato rilevante nel diritto della concorrenza comunitario] (\*).
- 17. In caso di dubbio in merito alla delimitazione dell'ambito geografico del mercato, le imprese possono considerare che non vi è incidenza sensibile sul commercio intracomunitario e sulla concorrenza se le soglie relative alle quote di mercato di cui ai punti 9 e 10 non vengono superate in nessuno Stato membro. Tale valutazione non osta tuttavia all'eventuale applicazione del diritto nazionale della concorrenza agli accordi di cui trattasi.
- 18. Il capo II della presente comunicazione non si applica quando nel mercato rilevante la concorrenza è limitata dall'effetto cumulato di reti parallele di accordi simili costituite da più produttori o distributori.

### III.

- 19. Gli accordi conclusi tra piccole e medie imprese, quali definite nell'allegato alla raccomandazione 56/280/CE della Commissione <sup>(10)</sup>, solo raramente incidono in modo sensibile sul commercio tra Stati membri e sulla concorrenza all'interno del mercato comune e di conseguenza non ricadono, di norma, nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1. qualora detti accordi rispondessero in via eccezionale alle condizioni per l'applicazione delle succitate disposizioni, essi non presenterebbero comunque un interesse comunitario sufficiente a giustificare un intervento nei loro confronti. Per tali motivi, la Commissione non inizierà nessun procedimento, né su domanda, né d'ufficio, al fine di applicare a tali accordi le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, neppure nel caso in cui venissero superate le soglie di cui ai punti 9 e 10.
- 20. La Commissione si riserva tuttavia di intervenire in merito a tali accordi nei casi seguenti:
  - a) quando tali accordi ostacolano significativamente la concorrenza in una parte sostanziale del mercato rilevante,
  - b) quando nel mercato rilevante la concorrenza sia limitata dall'effetto cumulato di reti parallele di accordi simili costituite da più produttori o distributori.

(\*) GU C 372 del 9. 12. 1997, pag. 5.

<sup>(10)</sup> GU L 107 del 30. 4. 1996, pag. 4.

**PARERE**

**del comitato consultivo in materia di concentrazioni espresso durante la 45ª riunione del 9 aprile 1997 sul progetto di decisione relativo al caso n. IV/M.856 — British Telecom/MCI**

(97/C 372/05)

In merito alla concentrazione BT/MCI notificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89:

1. Il comitato concorda con le definizioni del mercato del prodotto contenute nel progetto di decisione della Commissione.
  2. Il comitato concorda con la definizione del mercato geografico contenuta nel progetto di decisione.
  3. Il comitato ritiene che il progetto di concentrazione, originariamente notificato, rafforzerebbe la posizione dominante di BT nel mercato dei servizi internazionali di telefonia vocale sulla tratta Regno Unito/USA.
  4. Il comitato ritiene che il progetto di concentrazione, originariamente notificato, rafforzerebbe la posizione dominante di BT nel mercato dei servizi di audioconferenza nel Regno Unito.
  5. Il comitato concorda con la Commissione che gli impegni proposti dalle parti sono sufficienti e adeguati per impedire il rafforzamento delle suddette posizioni dominanti di BT a seguito della concentrazione con MCI.
  6. Il comitato ritiene che la concentrazione, subordinatamente alla condizione del pieno rispetto degli impegni assunti dalle parti, deve essere ritenuta compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.
  7. Il comitato raccomanda alla Commissione di tenere conto delle altre osservazioni emerse nel corso della discussione.
  8. Il comitato raccomanda la pubblicazione del presente parere.
-

**PARERE**

**del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 47ª riunione del 4 luglio 1997 in merito ad un progetto preliminare di decisione della Commissione nel caso n. IV/M.877 — Boeing/McDonnell Douglas**

(97/C 372/06)

1. Il comitato concorda con la Commissione nel ritenere che la prevista acquisizione di MDC da parte di Boeing costituisca una concentrazione ai sensi del regolamento sulle concentrazioni.
2. Il comitato conviene con la Commissione che il mercato generale è costituito nel caso in oggetto dal mercato mondiale di aviogetti di grandi dimensioni, il quale si suddivide in due mercati di riferimento distinti, il mercato degli aviogetti a fusoliera stretta e il mercato degli aviogetti a fusoliera larga.
3. Il comitato concorda con la Commissione nel constatare che Boeing detiene una posizione dominante sui mercati rilevanti definiti dalla Commissione.
4. Il comitato concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione, così com'è stata notificata dalle parti, determinerebbe il rafforzamento di detta posizione dominante con la conseguenza di ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune.
5. Il comitato conviene con la Commissione che gli impegni che le parti si sono offerte di assumere non sono sufficienti ad evitare il rafforzamento della posizione dominante di Boeing.
6. Il comitato invita la Commissione a verificare se Boeing sia disposta a trovare rimedio ai tre principali problemi di concorrenza individuati nel progetto di decisione, in modo da evitare il rafforzamento di una posizione dominante nel caso in oggetto, e a dare al comitato l'opportunità di esprimersi su qualsiasi misura di rimedio proposta e sulla relativa analisi della Commissione.  
  
Se non si potrà trovare rimedio ai suddetti problemi di concorrenza onde evitare il rafforzamento di una posizione dominante, il comitato conviene che sarà necessario vietare la concentrazione in quanto incompatibile con il mercato comune.
7. Il comitato invita la Commissione a tener conto degli altri punti sollevati durante la discussione.
8. Il comitato raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

**PARERE**

**del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella seduta supplementare della 47ª riunione del 16 luglio 1997 in merito ad un progetto preliminare di decisione della Commissione nel caso n. IV/M.877 — Boeing/McDonnell Douglas**

(97/C 372/07)

1. Il comitato conviene con la Commissione che gli impegni che le parti si sono fino ad oggi offerte di assumere non sono sufficienti a rimediare ai problemi di concorrenza individuati nel progetto di decisione e non evitano il rafforzamento della posizione dominante di Boeing.
2. Il comitato chiede alla Commissione di continuare ad indagare se Boeing sia disposta a proporre rimedi adeguati e ribadisce la posizione espressa nel suo parere del 4 luglio 1997, in particolare al punto 6.
3. Il comitato invita la Commissione a tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione.
4. Il comitato raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* unitamente al parere emesso il 4 luglio 1997.

---

**PARERE**

**del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella seconda seduta supplementare della 47ª riunione del 25 luglio 1997 in merito ad un progetto preliminare di decisione della Commissione nel caso n. IV/M.877 — Boeing/McDonnell Douglas**

(97/C 372/08)

1. La maggioranza dei membri del comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere l'insieme degli impegni che Boeing si è offerta di assumere sufficienti a porre rimedio ai problemi di concorrenza individuati nel progetto di decisione e ad evitare il rafforzamento della posizione dominante di Boeing. Una minoranza di membri esprime riserve.
2. La maggioranza dei membri del comitato conviene con la Commissione che la concentrazione possa essere dichiarata compatibile con il mercato comune, a condizione che Boeing rispetti pienamente gli impegni assunti, e raccomanda, data l'eccezionale combinazione d'impegni di carattere strutturale e d'impegni relativi al comportamento dell'impresa nel caso in questione, che tutti gli impegni siano fissati nella decisione della Commissione sotto forma di condizioni e oneri a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni. Una minoranza di membri esprime riserve.
3. Il comitato invita la Commissione ad istituire e attuare un rigoroso sistema di controllo del rispetto degli impegni assunti da Boeing e ad indicare nella sua decisione le condizioni e gli oneri cui Boeing dev'essere assoggettata a tal fine.
4. Il comitato chiede alla Commissione di riferirgli annualmente in merito all'osservanza da parte di Boeing degli impegni di cui al precedente punto 3.
5. Il comitato invita la Commissione a tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione.
6. Il comitato raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso n. IV/M.1042 — Eastman Kodak/Sun Chemical)**

(97/C 372/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 1° dicembre 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio<sup>(1)</sup>. Per effetto di tale concentrazione le imprese Eastman Kodak Company («Kodak») e Sun Chemical Group BV («Sun»), controllata da Dainippon Inc. and Chemical Inc., acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo in comune dell'impresa di nuova costituzione Kodak Polychrome Graphics.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - Kodak: prodotti di «imaging» e servizi per vari settori, incluso il settore delle arti grafiche;
  - Sun: inchiostro per stampa, pigmenti organici, lastre per stampa e pellicole per arti grafiche.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1042 — Eastman Kodak/Sun Chemical, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso n. IV/M.967 — KLM/AIR UK)**

(97/C 372/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 22 settembre 1997 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (vedasi lista),
  
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 397M0967. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 424 55, fax: (352) 2929 427 63

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'elenco delle zone agricole svantaggiate a norma del regolamento (CE) n. 950/97 (Danimarca)**

(97/C 372/11)

COM(97) 575 def. — 97/0308(CNS)

*(Presentata dalla Commissione l'11 novembre 1997)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che gli svantaggi naturali e geografici permanenti che ricorrono nelle parti insulari della Danimarca comportano costi di produzione e di trasporto più elevati e impediscono agli agricoltori di tali zone di ottenere dalla loro produzione redditi di livello analogo a quello di cui dispongono gli imprenditori agricoli di categoria comparabile in altre regioni dello Stato membro;

considerando che il governo danese ha comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 950/97, l'elenco delle isole che possono figurare nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, nonché le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone;

considerando che, nel definire le zone in cui ricorrono svantaggi specifici che possono essere assimilate alle zone svantaggiate di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 950/97, sono state prese in considerazione tutte le isole con una superficie totale inferiore a 600 km<sup>2</sup>, dove l'esistenza di condizioni naturali sfavorevoli si traduce in un livello di reddito agricolo inferiore alla media nazionale;

considerando che la superficie complessiva delle zone così definite non supera il 4 % della superficie dello Stato membro in questione;

considerando che la natura e il livello degli indici summenzionati, fissati dal governo danese per definire i tipi di zone comunicati alla Commissione, corrispondono rispettivamente alle caratteristiche delle zone che presentano svantaggi specifici, di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 950/97,

(<sup>1</sup>) GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'elenco delle zone agricole svantaggiate della Danimarca figura nell'allegato della presente direttiva ed è incluso nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 950/97.

*Articolo 2*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente direttiva.

ALLEGATO

ISOLE DANESI DI CUI SI CHIEDE L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DELLE ZONE SVANTAGGIATE

Nome dell'isola	Superficie territoriale (km <sup>2</sup> )	SAU (ettari)
1. Samsø (1)	114,30	7 831
2. Læsø	113,80	2 466
3. Fanø (3)	55,80	929
<b>Sottototale: 3 isole principali</b>	<b>283,90</b>	<b>11 226</b>
4. Agersø (4) compresa Egholm	7,83	709
5. Anholt	22,37	4
6. Askø compresa Lilleo	3,88	215
7. Avernakø	5,85	289
8. Barsø	2,66	232
9. Birkholm	0,92	84
10. Bjørnø	1,50	158
11. Baagø	6,23	566
12. Drejø	4,28	235
13. Egholm [prov. Jutland sett.] (*)	6,00	448
14. Endelave	13,08	800
15. Fejø (5) compresa Skalø	16,00	1 424
16. Femø (5)	11,38	1 009
17. Fur (2)	22,29	1 100
18. Hjarnø	3,21	287
19. Hjortø	0,90	90
20. Lyø	6,05	371
21. Mandø (3)	7,63	547
22. Nekselø	2,23	214
23. Omø	4,52	337
24. Orø	15,02	1 200
25. Sejerø	12,37	557
26. Skarø	1,97	112
27. Strynø	4,88	340
28. Tunø (1)	3,52	270
29. Venø (2)	6,46	372
30. Aarø	5,68	150
<b>Sottototale: altre isole</b>	<b>199,00</b>	<b>12 120</b>
<b>Superficie totale delle isole di cui si chiede l'inserimento nell'elenco delle zone svantaggiate</b>	<b>482,60</b>	<b>23 346</b>
<b>Superficie nazionale della Danimarca</b>	<b>43 076,70</b>	<b>2 770 000</b>
% della superficie nazionale rappresentata dalle aree di cui si chiede l'inserimento nell'elenco delle zone svantaggiate	1,1 %	0,84 %

4 % di 43 077 km<sup>2</sup> = 1 723 km<sup>2</sup>.

(\*) Isole dello stesso arcipelago.



## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

Invito a presentare candidature (DG XXII/37/97) nel quadro del programma  
«Leonardo da Vinci»

(97/C 372/12)

## I. NOME E INDIRIZZO DEL SERVIZIO CONTRAENTE

Commissione europea,  
DG XXII «Istruzione, formazione e gioventù»,  
rue de la Loi, 200  
B-1049 Bruxelles

*Per la spedizione delle proposte vedere sezione XII.*

relazione della Commissione sull'attuazione della Raccomandazione del Consiglio del giugno 1993 inerente l'accesso dei lavoratori alla formazione continua [COM(97) 180 def.] e del Libro verde sugli ostacoli alla mobilità transnazionale delle persone in formazione [COM(96) 462 def.]. Un adeguato contesto di riferimento è inoltre offerto dagli orientamenti fissati nel settore della promozione dell'occupazione definiti dai recenti Consigli europei — in particolare il Consiglio europeo di Amsterdam (giugno 1997), dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio sullo «Sviluppo dell'apprendistato in Europa» [COM(97) 300 def.] e dalle linee guida tracciate dalla Commissione nel «Patto europeo di fiducia per l'occupazione» [CSE(96) 1 def.].

## II. CONTESTO

1. Il programma Leonardo da Vinci contribuisce all'attuazione di una politica di formazione professionale a livello comunitario (articolo 127 del trattato che istituisce la Comunità europea) e si prefigge di promuovere nuovi approcci nelle politiche e nelle pratiche della formazione professionale. Sulla base dell'esperienza maturata nei primi tre anni di attività di Leonardo da Vinci, e soprattutto degli insegnamenti tratti dalla prima valutazione intermedia del programma [COM(97) 399 def.], è necessario, nel rispetto delle procedure vigenti, precisare meglio la natura specifica delle azioni da sostenere nell'ambito del programma, tenendo conto del quadro comune di obiettivi definito nella decisione del Consiglio.
2. Nel 1998 le azioni da portare avanti in Leonardo da Vinci terranno conto di quanto acquisito sul piano politico e operativo a seguito di azioni a livello comunitario nel campo dell'istruzione e della formazione. Si tratta in particolare, dell'«Anno europeo per l'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita» (1996), delle linee guida definite nel Libro bianco «Insegnare e imparare: verso una società cognitiva» (COM(95) 590 def.), del suo Piano di azione per l'innovazione [COM(96) 589 def.], della
3. Fatte salve le condizioni di ammissibilità (cfr. sezione VII, punto 12 seguente), la Commissione intende privilegiare nel 1998 le proposte relative ai programmi transnazionali di scambio/collocamento (settori I.1.2 e II.1.2) e alla diffusione di risultati, metodologie, strumenti e prodotti di formazione (settore III.3.a). La Commissione intende altresì porre l'accento sulla diffusione dell'innovazione nella formazione, soprattutto nell'ambito delle PMI, compresa la promozione dello spirito di impresa, la creazione di piccole imprese (incluso il settore dell'economia sociale) e la preparazione dell'«auto-occupazione». Essa intende mettere in risalto lo sviluppo delle reti europee di partenariati di formazione che coinvolgano i vari attori interessati — segnatamente le parti sociali. Essa intende, in ultimo luogo, favorire la sperimentazione nel settore dell'accesso alla formazione continua e dell'orientamento nel contesto delle nuove organizzazioni del lavoro, in particolare per l'inserimento/reinserimento di giovani ed adulti disoccupati. La Commissione sottolinea inoltre la propria intenzione di sostenere, sull'insieme delle priorità, le proposte di buona qualità nel settore delle pari opportunità (al di là delle misure specifiche del programma) e della promozione delle competenze linguistiche (segnatamente norme, modelli e strumenti per gli «audit» linguistici e nuovi approcci metodologici che sfruttano i progressi delle nuove tecnologie).

4. In tale contesto, la Commissione attira l'attenzione dei potenziali promotori sull'importanza, per le proposte formulate, di presentare una o più delle seguenti caratteristiche:

- esistenza di un partenariato forte e strutturato che coinvolga attivamente le imprese, in particolare le PMI (o gruppi di PMI), comprese le cooperative, gli enti di mutuo soccorso, le associazioni o fondazioni e le imprese dell'economia sociale;
  - partecipazione attiva delle parti sociali a tutti i livelli per l'insieme delle misure, in particolare in relazione alle trasformazioni che interessano l'organizzazione generale del lavoro e più in generale lo sviluppo del dialogo sociale;
  - coordinamento con lo sviluppo regionale o locale, in particolare tramite la formazione di operatori di sviluppo, con specifico riferimento all'attuazione dei patti territoriali per l'occupazione;
  - focalizzazione sulle trasformazioni industriali, anche sul piano settoriale; l'azione di formazione proposta deve mirare in particolare al trasferimento dell'innovazione, soprattutto tecnologica, verso la produzione di nuovi beni e servizi, all'elaborazione di nuovi sistemi di produzione e all'attuazione di organizzazioni del lavoro, impegnate nella formazione, che rispettino l'ambiente e le risorse naturali;
  - aiuto alle iniziative strutturate di formazione incentrate sulla lotta contro l'esclusione;
  - sostegno allo sviluppo di reti transnazionali settoriali o territoriali di scambi di pratiche di formazione valide inserite nel tessuto delle imprese (in particolare le PMI) e delle loro strutture di sostegno, sia professionali che settoriali;
  - esistenza di partner provenienti da Cipro e dai paesi associati d'Europa centrale e orientale che partecipano a pieno titolo al programma (ossia, al 1° novembre 1997, Romania, Ungheria e Repubblica ceca).
5. La Decisione del Consiglio sul programma Leonardo da Vinci mette in risalto quei progetti pilota i cui risultati possono essere sviluppati e collaudati attraverso progetti transnazionali di collocamento e scambi e, reciprocamente, quei progetti transnazionali che sviluppano e convalidano i risultati dei progetti pilota.

Per quanto riguarda le indagini ed analisi (setto-  
re III.2.a) del programma, la Commissione sottolinea

che le proposte presentate devono evidenziare il contributo in termini di valore aggiunto del progetto per l'attuazione delle priorità (cfr. sezione IX seguente) e quindi contribuire alla realizzazione di una politica di formazione professionale a livello comunitario. Per un migliore utilizzo delle risorse è preferibile presentare progetti di indagine ed analisi transnazionali sullo sviluppo di nuovi concetti di formazione professionale nei paesi partecipanti.

### III. SETTORI

6. Le proposte di progetti pilota o di programmi transnazionali di collocamento o di scambio volte a migliorare la qualità dei sistemi e dei dispositivi di formazione professionale iniziale o continua devono essere presentate nell'ambito del settore I. Le proposte volte al miglioramento delle pratiche e delle azioni di formazione professionale iniziale o continua nelle imprese, anche attraverso la partecipazione delle parti sociali e/o delle università, devono essere presentate nell'ambito del settore II. Le proposte volte al miglioramento delle competenze linguistiche e allo sviluppo della diffusione delle innovazioni devono essere presentate nell'ambito dei settori III.1 e III.3.a.

Le proposte di indagine e le analisi volte allo sviluppo delle conoscenze nel settore della formazione professionale devono essere presentate nell'ambito del settore III.2a. Le proposte di indagini ed analisi (setto-  
re III.2a) relative alle priorità 1 e 4 (cfr. la sezione IX seguente) devono essere presentate secondo la procedura 2 descritta nelle sezioni X, XI e XII. Quelle relative alle priorità 2, 3 e 5 (cfr. la sezione IX seguente) devono essere presentate secondo la procedura 1 descritta nelle sezioni X, XI e XII.

7. I principali elementi di caratterizzazione delle proposte da presentare per i settori I e II del programma sono i seguenti:
- i progetti pilota relativi al settore I dovranno definire l'impatto previsto sui sistemi e dispositivi di formazione professionale dei paesi partecipanti e dimostrare i loro legami espliciti con uno o più dispositivi pubblici o contrattuali di portata generale, mettendo in evidenza il modo in cui li sostengono e li completano;
  - i progetti pilota del settore II sono costituiti da operazioni transnazionali elaborate ed attuate da operatori coinvolti direttamente nelle azioni di formazione professionale. Le proposte di progetti pilota che si riferiranno al settore II metteranno chiaramente in evidenza il modo in cui coinvolgono gli operatori economici e sociali, ai vari li-

velli, anche attraverso la cooperazione università/imprese, e il modo in cui sostengono e completano le loro azioni di formazione professionale;

- le indagini ed analisi puntano allo sviluppo delle conoscenze nel settore della formazione professionale, e riguardano la formazione professionale iniziale e la transizione dei giovani verso il mondo del lavoro, la formazione continua e il continuum.

#### IV. CONDIZIONI DI QUALITÀ

8. A condizione che siano ammissibili (i criteri di ammissibilità sono definiti nel «modulo di candidatura») le proposte saranno valutate tenendo conto delle seguenti condizioni:

- le proposte dimostreranno in cosa e in che modo esse migliorano le metodologie, i contenuti, le pratiche e gli strumenti di formazione esistenti (la proposta non potrà invece limitarsi a trasporre ad un altro strumento, ad esempio un CD-ROM, materiali di formazione esistenti o a riprodurre dispositivi di formazione già esistenti);
- le proposte dimostreranno in cosa e in che modo il partenariato transnazionale che è alla loro base contribuisce a rafforzare le prospettive di occupazione e l'adattabilità dei lavoratori rispetto, ad esempio, ai bisogni in costante evoluzione del mercato del lavoro, alla mobilità transnazionale dei lavoratori, alla trasparenza e al riconoscimento delle qualifiche (segnatamente per quanto riguarda l'accesso ad una professione disciplinata o una formazione disciplinata nel senso che la direttiva 92/51/CEE attribuisce a queste espressioni), alla lotta contro l'esclusione o ai bisogni di competenze delle imprese, in particolare le PMI (compresa l'economia sociale). All'interno di un dato partenariato tutti i partner coinvolti nella proposta devono svolgere un ruolo attivo e strutturato;
- le proposte preciseranno in che modo i risultati perseguiti potrebbero essere trasferiti ad altri potenziali operatori della formazione, compresi gli editori;
- le proposte illustreranno in cosa e in che modo esse coinvolgono attivamente partner rappresentanti differenti operatori della formazione professionale a livello territoriale o settoriale;
- le proposte illustreranno l'allestimento finanziario dell'operazione da realizzare: occorrerà, ad

esempio, precisare (nel modulo di candidatura) le spese e i ricavi da destinare al progetto come pure le fonti di finanziamento e puntualizzare le condizioni di una gestione transnazionale nella sua attuazione, soprattutto per quanto riguarda il seguito delle realizzazioni e degli obiettivi da perseguire.

#### V. DURATA E IMPORTO DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

9. Il presente invito a presentare proposte, che avviene due anni prima della fine del periodo di attuazione deciso dal Consiglio (31 dicembre 1999), deve preparare il terreno per l'eventuale seguito del programma, nello spirito degli orientamenti definiti dalla Commissione nell'Agenda 2000, in particolare per quanto riguarda le azioni da realizzare per la costruzione dell'Unione della conoscenza. La natura specifica del presente invito fa sì che verranno raccolte solo le proposte di progetti pilota di una durata massima di due anni dopo la data di contrattualizzazione che sarà, salvo eccezioni, fine novembre 1998. La durata massima dei programmi transnazionali di collocamento e scambio varia secondo la natura delle operazioni proposte.
10. Il sostegno finanziario della Comunità alle proposte di progetti pilota, di progetti di demoltiplicazione o di programmi di collocamento o di scambio che saranno accolte, raggiungerà solo raramente gli importi massimi indicati nella decisione del Consiglio (ovvero 100 000 ECU all'anno per i progetti pilota, equivalenti al massimo al 75 % dei costi ammissibili, e 5 000 ECU all'anno per collocamento o scambio, nel caso in cui la durata di questi ultimi corrisponda alla durata massima prevista nella decisione del Consiglio). Si richiama l'attenzione dei promotori sul fatto che spesso il sostegno finanziario concesso dalla Comunità è inferiore all'importo richiesto dal promotore.

#### VI. COMPLEMENTARITÀ DI LEONARDO DA VINCI CON ALTRI PROGRAMMI E INIZIATIVE

11. Occorrerebbe rafforzare la complementarità fra Leonardo e gli altri programmi comunitari (segnatamente Socrates), le iniziative comunitarie (in particolare, per le priorità 2, le iniziative Youthstart, Integra e Urban) ed il Quarto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. I promotori che stiano conducendo, o abbiano condotto e concluso con successo un progetto finanziato nel quadro di un altro programma o di una iniziativa comunitaria, pos-

sono sottoporre, nell'ambito del presente invito a presentare proposte, un progetto collegato al precedente (che miri al rafforzamento del partenariato o che ponga le basi di una rete transnazionale di diffusione e trasferimento dei metodi e prodotti di formazione già sviluppati).

Nel caso di progetti che abbiano beneficiato del finanziamento di un altro programma o iniziativa, viene richiesta una precisazione dei finanziamenti avuti in precedenza, per garantire la trasparenza e la responsabilità finanziaria.

Il doppio finanziamento non è autorizzato. I promotori non possono ricevere fondi per proposte simili o (parzialmente) identiche nell'ambito del programma Leonardo da Vinci e di altri programmi o iniziative comunitari.

#### VII. PARTECIPAZIONE DEI PAESI PREADESIONE

12. In seguito alle decisioni dei Consigli di associazione, la Repubblica ceca, l'Ungheria, la Romania e Cipro possono partecipare a pieno titolo al programma Leonardo da Vinci nel 1998. Dovranno essere tuttavia rispettate delle regole specifiche di bilancio, riprese in un emendamento ai moduli di candidatura.

#### Modalità di partecipazione

Per beneficiare di una sovvenzione ai sensi del programma Leonardo da Vinci, le istituzioni/organismi candidati devono provenire da:

- uno dei paesi dello Spazio economico europeo (EUR 18): i 15 paesi membri dell'Unione Europea (EUR 15) più Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
- uno dei paesi associati al programma Leonardo da Vinci: ossia, al 1/11/1997, Repubblica ceca, Ungheria, Romania e Cipro;
- uno dei paesi il cui accordo di associazione al Programma Leonardo da Vinci è in fase di negoziazione e a condizione che siano state adottate le decisioni appropriate prima della fine della

procedura di selezione: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia.

#### Regole di ammissibilità

I programmi di collocamento/scambi (ad eccezione del programma operativo del settore I e della misura III.1.b del settore III), i progetti pilota (ad eccezione della misura III.1.a del settore III) e le indagini/analisi devono includere partner provenienti da almeno tre paesi di cui almeno, in ogni caso, uno dell'Unione europea.

#### VIII. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

13. I promotori interessati troveranno le informazioni supplementari necessarie nel «modulo di candidatura», da utilizzare obbligatoriamente per presentare la proposta. Essi sono invitati a mettersi in contatto con le Istanze nazionali di coordinamento (INC) e l'Ufficio di assistenza tecnica Leonardo da Vinci (UAT), di cui troveranno i dati in allegato e presso cui potranno ottenere informazioni complementari (cfr. sezione XII seguente). I promotori sono altresì invitati a collegarsi con il server Internet «Europa» della Commissione (codice di accesso: <http://europa.eu.int/en/comm/dg22/leonardo.html>), dove troveranno le informazioni e i moduli necessari. I promotori devono contattare le INC per le proposte che rientrano nella misura I.1.2, la cui attuazione dipende da disposizioni nazionali.

14. Inoltre, ed in coordinamento con le iniziative che gli Stati partecipanti saranno portati ad avviare nell'ambito del presente invito a presentare proposte, la Commissione organizzerà l'11 dicembre 1997 il lancio dell'invito 1998 e, il 19 e 20 gennaio 1998, due giornate di informazione e di contatto a Bruxelles. Si consiglia ai potenziali promotori interessati di mettersi quanto prima in contatto con le proprie Istanze nazionali di coordinamento e/o l'Ufficio di assistenza tecnica Leonardo da Vinci a Bruxelles per ottenere al riguardo informazioni complementari e per manifestare il proprio interesse a partecipare.

#### IX. PRIORITÀ LEONARDO DA VINCI PER IL 1998

15. Per il programma Leonardo da Vinci, nella totalità delle misure per l'insieme dei settori I, II e III (proposte di progetti pilota, di programmi transnazionali di collocamento o di scambio, di indagini o analisi),

l'invito a presentare proposte 1998 identifica 5 grandi priorità:

- 1) l'acquisizione di nuove competenze,
  - 2) il riavvicinamento fra istituti didattici o di formazione professionale e le imprese,
  - 3) la lotta contro l'esclusione,
  - 4) l'investimento nelle risorse umane,
  - 5) la generalizzazione dell'accesso alle conoscenze e la promozione dello sviluppo delle capacità professionali attraverso gli strumenti della società dell'informazione nella prospettiva della formazione lungo tutto l'arco della vita.
16. L'esperienza maturata nei primi tre anni di attuazione del programma mostra come i promotori abbiano tutto l'interesse a motivare correttamente la scelta della priorità nell'ambito della quale essi sviluppano la propria proposta e, soprattutto, ciò che la rende specifica e che porta un valore aggiunto europeo.

#### **Priorità 1: L'acquisizione di nuove competenze**

17. Le proposte dovranno cercare di migliorare le prospettive di occupazione adeguando metodi e contenuti della formazione professionale ai mutamenti dell'organizzazione del lavoro, agli sviluppi tecnologici, alle trasformazioni sociali ed ai bisogni del mercato unico e/o contribuire al miglioramento delle competenze linguistiche (cfr. sezione IV precedente), rispondendo ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) permettere ai singoli di acquisire competenze in vista di nuovi posti di lavoro, identificando delle competenze e sviluppando la formazione e nuove qualifiche per, ad esempio, nuovi giacimenti occupazionali, in particolare l'ambiente, nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sicurezza, salute, assistenza domiciliare, patrimonio culturale, turismo e la creazione di imprese, segnatamente le PMI e le imprese artigianali e, più in generale, progetti di sviluppo di iniziativa locale legati alla creazione di posti di lavoro;
- b) favorire l'acquisizione e la trasparenza delle qualifiche professionali al fine di includervi le competenze chiave e di promuovere studi che applichino i prodotti della ricerca relativi allo sviluppo di

nuovi modelli e strumenti; esaminare i mezzi per riavvicinare i dispositivi e le azioni formali ed informali di formazione nel contesto della formazione lungo tutto l'arco della vita, favorendo l'accesso a questo tipo di formazione;

- c) sviluppare, collaudare o analizzare nuovi metodi di riconoscimento/certificazione delle competenze chiave e delle qualifiche nel settore della formazione iniziale attraverso i promotori associati al progetto, ed anche le competenze e qualifiche acquisite attraverso l'esperienza professionale e la formazione informale. Si fa riferimento alle formazioni innovative di qualità del personale altamente qualificato del terziario, segnatamente gli ingegneri ed i tecnici della produzione, dell'installazione e della manutenzione nel settore dei servizi alle imprese, ad esempio nel campo del trasferimento dell'innovazione, essendo l'obiettivo perseguito quello di contribuire ad una maggiore trasparenza delle competenze fra gli Stati partecipanti;
  - d) mirare allo sviluppo di approcci innovativi nel settore della qualità della formazione.
18. Sarà rivolta particolare attenzione a proposte di progetti pilota, soprattutto dal punto di vista di un accesso personalizzato, che:

— mostrino la loro capacità di inserirsi in una rete europea di elaborazione, produzione e valorizzazione mirante allo sviluppo, in cooperazione con i sistemi e i dispositivi di formazione dei paesi partecipanti, di metodi di accreditamento delle competenze, metodi che siano complementari ai sistemi formali di qualifica e che offrano nuove possibilità al singolo di far riconoscere le sue competenze e la sua esperienza professionale in una prospettiva di mobilità transnazionale;

— mostrino la loro capacità di associare, nelle diverse fasi del progetto, la perizia legata al proprio settore di competenza alla perizia nella definizione di moduli di formazione pertinenti e nella realizzazione di strumenti individuali di accreditamento (ad esempio attraverso «carte personali di competenze»).

#### **Priorità 2: Riavvicinare gli istituti didattici o di formazione e le imprese**

19. Le proposte cercheranno di sviluppare l'insegnamento e la formazione professionale soprattutto in alternanza o tramite l'apprendistato, in tutte le sue forme e a tutti i livelli, compreso l'insegnamento di

livello superiore (universitario o meno) e punteranno al miglioramento dell'immagine della formazione professionale rispondendo ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) adeguare il contenuto e l'offerta di formazione professionale, attraverso la cooperazione fra istituti didattici o di formazione e imprese, per sviluppare nuovi approcci a favore dell'alternanza, segnatamente in relazione ai nuovi bisogni di posti di lavoro e di qualifiche; ad esempio nel settore delle nuove tecnologie, specialmente alla luce dei risultati della RST attraverso una cooperazione fra le università e le imprese;
  - b) favorire lo sviluppo di strutture connettive e filiere che sostengano l'alternanza, e quindi l'apprendistato, fra gli istituti didattici o di formazione sul piano dell'istruzione di livello superiore e le imprese.
20. Nell'ambito di questa priorità la Commissione privilegerà le proposte, segnatamente quelle che associano le parti sociali, che puntino:
- allo sviluppo di tutti i tipi di schemi di insegnamento e di formazione professionale alternata (compreso l'apprendistato) a tutti i livelli, specialmente quegli schemi che consentano la realizzazione di periodi significativi di formazione e/o di esperienza professionale riconosciuti in un altro paese partecipante, e che tale formazione e/o esperienza faccia parte integrante della formazione seguita nel paese partecipante di partenza;
  - oppure allo sviluppo delle possibilità di formazione e di esperienza professionale in ambiti economici, sociali e culturali di altri paesi partecipanti durante il periodo di apprendistato;
  - oppure alla promozione di nuove forme di approfondimento pedagogico (soprattutto per quanto riguarda formatori insegnanti e tutori), tenendo in considerazione la dimensione europea nonché il ricorso alle nuove tecnologie di formazione a distanza nel contesto dell'alternanza, e quindi anche dell'apprendistato;
  - oppure alla promozione della mobilità transnazionale attraverso una più stretta cooperazione fra i centri di apprendistato/di formazione e le imprese nei diversi Stati partecipanti, inclusi gli

istituti di ricerca; gli attori interessati saranno responsabili delle modalità di tale cooperazione.

La Commissione sosterrà le proposte di scambi/collocamenti e i progetti pilota nel settore dell'orientamento e della consulenza lungo tutto l'arco della vita attiva a favore di giovani laureati al fine di migliorare le loro possibilità di occupazione, e a favore dei quadri in attività, soprattutto delle PMI.

21. I progetti pilota potrebbero essere indirizzati, se del caso, verso programmi di collocamento o di scambio.

### Priorità 3: Combattere l'esclusione

22. Le proposte punteranno a prevenire o combattere l'esclusione e a promuovere l'accesso alla formazione a favore delle persone svantaggiate sul mercato del lavoro, compresi gli adulti, attraverso il miglioramento delle prospettive di occupazione, in particolar modo per i disoccupati non qualificati o scarsamente qualificati, attraverso:

- a) il miglioramento dell'informazione, della consulenza e dell'orientamento rispondenti ai bisogni individuali di formazione in una prospettiva di inserimento professionale, sia per i giovani che per gli adulti;
- b) l'adeguamento del contenuto e dei metodi dell'offerta di formazione per le persone con carenza di qualifiche, allo scopo di rafforzare le competenze chiave e la capacità di considerare, impiegare e valorizzare quanto maturato con l'esperienza e, per quanto possibile, di condurre ad una qualifica professionale;
- c) il mantenimento dei giovani in sistemi di formazione qualificanti.

23. La Commissione favorirà le proposte che, a pari livello di qualità:

- punteranno allo sviluppo di approcci pedagogici innovativi e di inserimento occupazionale a favore dei gruppi maggiormente in difficoltà, sia sul piano scolastico che su quello sociale, segnatamente nei quartieri svantaggiati delle zone urbane e nelle zone rurali colpite da un elevato tasso di disoccupazione; che puntino inoltre a rafforzare nelle persone interessate, specialmente i giovani, le motivazioni, le capacità di «imparare ad apprendere», le conoscenze di base e le attitudini sociali anche nella prospettiva di una integrazione o reintegrazione nelle strutture regolari di formazione iniziale e continua qualificante;

- dimostreranno la loro capacità di riunire mezzi locali, regionali e nazionali, in termini di risorse finanziarie e umane, in via complementare ai mezzi attribuiti dalla Comunità europea, e di creare dei partenariati con gli ambienti socio-economici circostanti, come le PMI, per contribuire realmente ad uno sbocco in termini di occupazione, ad esempio attraverso lo sviluppo del tutorato;
- faranno uso di reti locali e regionali con molteplici attori, proponendo di creare o rafforzare una cooperazione transnazionale forte fra esperimenti di inserimento in corso nei diversi paesi partecipanti al programma.

**Priorità 4: Promuovere l'investimento nelle risorse umane**

24. Le proposte punteranno a promuovere l'investimento umano e la qualità nella formazione (anche sul piano dell'istruzione di livello superiore) come fattori chiave che permettano di raggiungere gli obiettivi economici mediante:
- a) la promozione della formazione del personale degli organi pubblici, e segnatamente delle collettività territoriali, o degli enti coinvolti a vari livelli nello sviluppo economico e sociale, soprattutto per migliorare le competenze nella pianificazione delle risorse, l'orientamento e la consulenza;
  - b) la promozione dell'accesso alla formazione continua (soprattutto alla luce del summenzionato rapporto della Commissione), in particolare per i lavoratori scarsamente qualificati incoraggiando le imprese a sviluppare efficaci strategie di formazione e di sviluppo delle risorse umane, ad esempio attraverso lo sviluppo di dispositivi di rotazione impiego/formazione, di piani individuali di carriera, nella prospettiva di organismi impegnati nella formazione e includendo nuove disposizioni che combinino l'informazione, la formazione e il lavoro, e il tempo e/o le condizioni di lavoro e/o tenendo conto delle nuove relazioni di impiego;
  - c) lo sviluppo di nuove metodologie (comprese quelle che fanno uso dell'apprendimento aperto e

a distanza) per eliminare gli ostacoli alla formazione nelle PMI e la creazione di partenariati fra gli istituti didattici locali/regionali, comprese le università, e i rappresentanti degli interessi economici locali.

25. La Commissione privilegerà le proposte che, in base alle analisi dei sistemi e dei dispositivi esistenti nei diversi Stati partecipanti, sono volte a dimostrare in cosa e in che modo possono essere rafforzati gli investimenti nella formazione continua per i lavoratori, compresi gli approcci innovativi nel settore del finanziamento della formazione lungo tutto l'arco della vita. In particolare saranno privilegiate le proposte che sviluppano strategie e pratiche innovative di formazione applicabili alle PMI a livello locale o settoriale, soprattutto quelle relative all'attuazione di reti europee di centri di formazione avanzata specializzati nell'innovazione e nel transfer tecnologico su base territoriale orientate verso le suddette imprese e con la partecipazione delle università, degli organi pubblici e privati di ricerca come pure delle categorie professionali e delle parti sociali.

Analogamente, la Commissione rivolgerà una particolare attenzione alle proposte incentrate sulla formazione dei partner economici (segnatamente le PMI) in vista dell'entrata in vigore dell'Euro.

La Commissione privilegerà le proposte che mirano all'attuazione di reti tematiche transnazionali di formazione continua, che permettano al tempo stesso l'investimento individuale dei lavoratori ed il tutorato pedagogico durante il lavoro.

La Commissione fornirà il proprio sostegno a proposte che abbiano come fine ultimo quello di attuare centri di risorse di formazione organizzati in reti che mirino a sviluppare un maggiore accesso alla formazione, segnatamente attraverso l'uso delle nuove tecnologie, come ad esempio l'iniziativa «University for Industry» proposta nel Regno Unito.

26. Per l'insieme delle azioni proposte nell'ambito della presente priorità, verranno accolte molto favorevolmente quelle proposte di partenariato che coinvolgano le parti sociali, soprattutto nel quadro del dialogo sociale. La Commissione analizzerà le proposte di qualità che mirano alla creazione, su iniziativa delle parti sociali a livello comunitario, di dispositivi transnazionali di sostegno, analisi e controllo dello sviluppo dell'investimento nelle risorse umane delle imprese attraverso i diversi attori interessati.

**Priorità 5: Generalizzare l'accesso alle conoscenze attraverso gli strumenti della società dell'informazione nella prospettiva della formazione lungo tutto l'arco della vita**

27. La Commissione privilegerà le proposte che avranno il duplice obiettivo di sviluppare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione allo scopo di ampliare la possibilità di accesso ad un apprendimento lungo tutto l'arco della vita da una parte, e di rispondere alle nuove richieste di qualifiche e di competenze legate ai mutamenti industriali e alla nascita della società dell'informazione, dell'altra. Le proposte dovranno rispondere ad uno o più dei seguenti obiettivi:

— aiuto allo sviluppo delle PMI nella società dell'informazione: progetti sulla riuscita integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di formazione delle PMI, progetti di formazione per le carriere professionali e per l'attuazione di ambiti di «tecnologie dell'informazione», soprattutto all'interno delle PMI;

— sviluppo di prodotti e di metodi di formazione innovativi a favore delle persone meno qualificate;

— formazione di docenti e dei formatori nell'utilizzo di software didattici e multimediali nel processo di apprendimento, anche attraverso l'integrazione di materiali scaturiti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; formazione di consulenti di orientamento allo scopo di familiarizzarli al potenziale offerto dall'utilizzo delle nuove tecnologie; sviluppo di software che tengano in considerazione i diversi profili dei discenti;

— aiuto allo sviluppo di qualifiche professionali per i creatori-ideatori di software didattici che tengano in considerazione i diversi gradi di competenza richiesti per l'ideazione, lo sviluppo e l'attuazione di tecnologie dell'istruzione e della formazione, nonché per i diversi ambienti di formazione;

— realizzazione di indagini e di analisi che individuino metodi innovativi per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e di comunicazione nella formazione professionale, segnatamente per quanto riguarda i bisogni delle PMI e l'acquisizione di nuove competenze, ivi inclusa l'analisi di nuovi modelli di apprendimento; le indagini ed analisi dovranno fornire un'ampia sintesi di tali esperienze, valutandone l'impatto e dando vita a raccomandazioni dirette ad una loro vasta diffusione;

— diffusione di valide pratiche relative alla produzione, all'utilizzo e alla distribuzione di materiali e di software didattici multimediali per il loro uso nella formazione professionale;

— sviluppo di iniziative nel settore della mobilità virtuale (ad esempio il telelavoro ed il telecollocamento), così come altre forme di organizzazione del lavoro e di software didattici innovativi che possano facilitare detta mobilità e, in via più generale, lo sviluppo di metodi di specificazione operativa di accompagnamento e di valutazione dei software.

## X. PROCEDURE

### 28. Procedura I

Ogni paese partecipante organizzerà e pubblicherà, in coordinamento con la Commissione, un invito a presentare proposte nei paesi interessati per i progetti relativi ai settori I.1.1 («Progetti pilota volti a sostenere il miglioramento dei sistemi e dei dispositivi di formazione professionale negli Stati membri»), I.1.2 («Programmi transnazionali di collocamento e di scambio»), III.1 («Miglioramento delle competenze linguistiche»), III.3.a. («Diffusione delle innovazioni nel settore della formazione professionale») e III.2.a. («Indagini ed analisi nel settore della formazione professionale») nell'ambito del programma Leonardo da Vinci (priorità 2, 3 e 5).

### Procedura II

Invito generale a presentare proposte della Commissione per i 15 Stati membri dell'Unione europea, per i Paesi EFTA facenti parte dello Spazio economico europeo nonché per Ungheria, Romania, Repubblica ceca e Cipro, relativamente al settore II («Sostegno al miglioramento delle azioni di formazione, compresa la cooperazione università-impresa, relative



alle imprese e ai lavoratori») e al settore III.2.a. («Indagini ed analisi nel settore della formazione professionale») nell'ambito del programma Leonardo da Vinci (priorità 1 e 4).

29. La Commissione ed ogni paese partecipante si impegneranno a condurre una politica coordinata d'informazione al fine di garantire un elevato grado di trasparenza nelle selezioni, di consentire l'accesso ottimale di tutti i promotori e di raggiungere tutte le fasce di pubblico interesse.

#### XI. CONDIZIONI GENERALI

##### 30. Vademecum e modulo di candidatura

Il «vademecum», il «modulo di candidatura» e il suo addendum per il 1998 descrivono le condizioni di ammissibilità, i criteri applicati e i principi che regolano la concessione dell'assistenza comunitaria.

Possono essere ottenuti su richiesta in qualsiasi lingua comunitaria presso l'Ufficio di assistenza tecnica creato per assistere la Commissione nell'attuazione del programma, nonché presso le Istanze nazionali di coordinamento (cfr. lista nell'allegato II).

Il vademecum e i moduli di candidatura sono accessibili sul server «EUROPA», sulla rete Internet. Il codice di accesso è:

<http://europa.eu.int/en/comm/dg22/leonardo.html>.

##### Contenuto e modalità di presentazione delle proposte

Si richiede ai potenziali promotori di rispettare scrupolosamente i criteri di ammissibilità presentati nel «vademecum» e nel «modulo di candidatura», nonché le priorità illustrate in precedenza.

##### Data limite di presentazione delle proposte

La data limite di presentazione delle proposte (per tutte le proposte dei settori I, II e III) è fissata al **31 marzo 1998**: farà fede il timbro postale.

La Commissione e/o i paesi partecipanti non prenderanno in considerazione le proposte inviate dopo tale data.

#### XII. INDIRIZZI PER LA SPEDIZIONE

31. Le proposte relative alla procedura I, ossia ai settori I.1.1, III.1, III.2.a e III.3.a devono essere spedite all'indirizzo dell'Istanza nazionale di coordinamento Leonardo da Vinci del paese partecipante interessato (1 originale + 1 copia) con copia all'Ufficio di assistenza tecnica creato per assistere la Commissione europea nell'attuazione di Leonardo da Vinci (2 copie). Le proposte (1 originale + 1 copia) relative al settore I.1.2 sono da inviare unicamente all'Istanza nazionale di coordinamento, pertanto senza copia all'Ufficio di assistenza tecnica.

Le proposte relative alla procedura II, ossia ai settori II e III.2.a devono essere spedite all'indirizzo seguente:

Ufficio di assistenza tecnica presso la Commissione europea per il programma Leonardo da Vinci, 9 avenue de l'Astronomie, B-1210 Bruxelles (1 originale + 3 copie), con 2 copie all'Istanza nazionale di coordinamento Leonardo da Vinci del paese partecipante interessato.

#### Annuncio riguardante il lancio e lo svolgimento delle giornate di contatto e di informazione sull'invito a presentare proposte 1998 del programma Leonardo da Vinci

La Commissione europea, direzione Generale XXII «Istruzione, formazione e gioventù», organizzerà l'11 dicembre 1997, dalle 10.00 alle 11.30 (ora di Greenwich + 1), il lancio dell'invito a presentare proposte 1998, che sarà trasmesso via satellite su Europa (Eutelsat II F2 a 10 gradi Est — Ripetitore 21 frequenza 11 800 000 Megahertz: polarizzazione orizzontale — 19 Megahertz/volt). Il 19 gennaio 1998 e il 20 gennaio 1998 verranno altresì organizzate a Bruxelles due giornate di contatto e di informazione sull'invito a presentare proposte 1998 del programma Leonardo da Vinci. Queste giornate sono essenzialmente destinate ai nuovi promotori che sono alla ricerca di partner per allestire progetti innovativi di formazione professionale che soddisfino i bisogni dell'invito a presentare proposte 1998.

Le giornate proporranno:

- luoghi specifici di informazione: stand della Commissione europea e delle Istanze nazionali di coordinamento, uno stand sulla partecipazione dei paesi preadesione, uno stand di aiuto all'allestimento dei pro-

getti, di informazioni pratiche, punti di incontro tematici per facilitare i contatti fra i partecipanti;

- laboratori tematici e pratici dedicati alle priorità dell'invito a presentare proposte 1998.

L'iscrizione e la partecipazione sono gratuite. I partecipanti, tuttavia, non saranno rimborsati dalla Commissione delle spese di viaggio e soggiorno.

Se si desidera partecipare alle giornate di contatto e di informazione, occorre inviare via fax il modulo di iscrizione debitamente compilato, entro e non oltre il **7 gennaio 1998**, al numero +33 1 43 67 79 00.

Questo formulario è disponibile presso il server Europa (<http://europa.eu.int/en/comm/dg22/leonardo.html>), su richiesta presso le Istanze nazionali di coordinamento, i cui indirizzi figurano all'allegato I, oppure su richiesta per via telefonica o via fax ai seguenti numeri +33 1 43 67 79 79 (tel.) e +33 1 43 67 79 00 (fax).

Sarà rispedito agli interessati un programma dettagliato delle giornate, unitamente a delle informazioni pratiche sulla partecipazione. I diretti interessati saranno informati nel caso in cui la loro richiesta non possa essere accettata a causa del limitato numero di posti.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alle Istanze nazionali di coordinamento del programma Leonardo da Vinci.

È altresì possibile iscriversi da subito nella banca dati di ricerca dei partner, strumento spesso utilizzato dai promotori, all'indirizzo Internet:

<http://www.leonardodavinci.net/psd/>.

Si rientrerà in tal modo nell'elenco degli interessati che sarà distribuito a tutti i partecipanti alle giornate di contatto e di informazione.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —  
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

## LEONARDO DA VINCI

Instances Nationales de Coordination (INC)

National coordination Units (NCUs)

### BELGIQUE/BELGIUM

#### VLAAMSE GEMEENSCHAP

Vlaams Leonardo da Vinci Agentschap  
Bischoffsheimlaan 27, bus 3  
B-1000 Brussel  
Tel: (32 2) 219 65 00  
Fax: (32 2) 219 12 02  
E-mail: clooten@VL-Leonardo.be  
Personne à contacter/Contact person: Ms Trudi Clooten

Carl Duisberg Gesellschaft e.V. (CDG)  
I 14/Leonardo da Vinci — Koordinierungsstelle  
Weyerstraße 79—83  
D-50676 Köln  
Tel. (49 221) 20 98-365  
Fax (49 221) 20 98-114  
E-mail: info@k.cdg.de  
Homepage adress: <http://www.cdg.de>  
Personne à contacter/Contact person:  
Frau Uta-M. Behnisch  
Frau Monique Nijsten  
Volet I.1.2.a,b,c — II.1.2.c — III.1.b — III.3.b

### COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Cellule FSE  
WTC — Tour 1, 14<sup>e</sup> étage  
Boulevard E. Jacqmain 162, Bte 16  
B-1000 Bruxelles  
Tel: (32 2) 207 75 38  
Fax: (32 2) 203 03 45  
E-mail: leonardo@mail.interpac.be  
Personne à contacter/Contact person: Mr G. De Smet  
Volet III.2.a: Mr Denis Grard  
Tel: (32 2) 207 75 38

Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV)  
Auslandsabteilung  
Feuerbachstraße 42—46  
D-60325 Frankfurt/Main  
Tel. (49 69) 71 11-320  
Fax (49 69) 71 11-683  
Personne à contacter/Contact person: Frau Birgit Kowalewski  
Volet I.1.2.b

### COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft  
Gospertstraße 1—5  
B-4700 Eupen  
Tel: (32 87) 55 38 78  
Fax: (32 87) 55 77 16  
Personne à contacter/Contact person: Mr Edgar Hungs

Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen  
«Otto von Guericke» e.V. (AiF)  
Leonardo da Vinci Industriekontakt  
Tschaikowskistraße 49  
D-13156 Berlin  
Tel. (49 30) 48 16 33  
Fax (49 30) 48 16 34 01  
Personne à contacter/Contact person: Herrn Holger Huhn  
Volet II.1.1.c, II.1.2.a,b

### DANEMARK/DENMARK

ACIU  
Hesseløgade 16  
DK-2100 Copenhagen Ø  
Tel: (45 39) 27 19 22  
Fax: (45 39) 27 22 17  
E-mail: aciu-dk@inet.uni-c.dk  
Personne à contacter/Contact person: Mr B. Dylander

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)  
Kennedyallee 50  
D-53175 Bonn  
Tel. (49 228) 882-257  
Fax (49 228) 882-444  
E-mail: trenn@daad.de  
Personne à contacter/Contact person: Frau Steinmann  
Volet II.1.1.c — II.1.2.a,b

### ALLEMAGNE/GERMANY

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)  
Nationale Koordinierungsstelle Leonardo da Vinci  
Fehrbelliner Platz 3  
D-10707 Berlin  
Tel. (49 30) 86 43 23 35  
Fax (49 30) 86 43 26 37  
E-mail: leonardo@bibb.de  
Personne à contacter/Contact person: Herrn Bent Paulsen  
Volet I.1.1.a,b,d,e — II.1.1.a,b,d — II.2.a,b — III.3.a

Universität des Saarlandes  
NATALI  
Im Stadtwald, Gebäude 15 — Raum 205  
D-66123 Saarbrücken  
Tel. (49 681) 302-36 14/15  
Fax (49 681) 302-36 11  
E-mail: natali@rz.uni-sb.de  
Personne à contacter/Contact person:  
Frau Andrea Wille  
Frau Betina Lang  
Volet III.1.a

Bundesanstalt für Arbeit (BA)  
Regensburger Straße 104  
D-90327 Nürnberg  
Tel. (49 911) 179-28 80  
Fax (49 911) 179-14 83  
E-mail: BA.Nuernberg.EurlKom@t-online.de  
Personne à contacter/Contact person:  
Herrn Wilfried Muswieck  
Volet I.1.1.c

#### GRECE/GREECE

National Labour Institute  
6-8 Kosti Palama and Galatsiou Street  
GR-11141 Athens  
Tel: (30 1) 21 11 906/7  
Fax: (30 1) 22 85 122  
E-mail: nli@itel.gr  
Personne à contacter/Contact person: Mrs Chara Gontzou

#### ESPAGNE/SPAIN

Tecnologia y Gestión de la Innovación, SA (TGI)  
Direccion: c/ Velazquez, 134 bis  
E-28006 Madrid  
Tel: (34 1) 396 48 28  
Fax: (34 1) 396 48 65  
E-mail: Mnunez@tgi.es  
Personne à contacter/Contact person:  
Mr Manuel Nuñez Garcia

#### FRANCE

Agence Leonardo da Vinci c/o ACFCI  
Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie  
48, rue la Pérouse  
F-75016 Paris  
Tel: (33 1) 40 69 37 35  
Fax: (33 1) 44 17 95 68  
E-mail: Leonardo@acfc.cci.fr  
Personne à contacter/Contact person: Ms Brigitte Le Boniec  
(Établissements d'enseignement supérieur, réseaux consulaires, entreprises, organismes de formation)

Agence Leonardo da Vinci c/o ANPE  
Agence nationale pour l'emploi, Direction Générale  
4, rue Galilée  
F-93198 Noisy-le-Grand Cedex  
Tel: (33 1) 49 31 74 70  
Fax: (33 1) 43 05 57 72  
Personne à contacter/Contact person: Mr Laurent Mater  
(Organismes concernés par la formation et le placement des jeunes travailleurs et demandeurs d'emploi)

Agence Leonardo da Vinci c/o CEFAR  
Centre d'études de formation, d'animation et de recherche  
4, rue Quentin Bauchart  
F-75008 Paris  
Tel: (33 1) 53 67 72 32  
Fax: (33 1) 40 70 97 08  
E-mail: itrmaille@cnpf.fr  
Personne à contacter/Contact person: Ms Isabelle Trimaille  
(Branches professionnelles, partenaires sociaux, organismes de financement de la formation, entreprises, organismes de formation)

Agence Leonardo da Vinci Éducation c/o CNOUS  
Centre national des œuvres universitaires et scolaires  
8, rue Jean Calvin  
F-75231 Paris Cedex 05  
Tel: (33 1) 40 79 91 49  
Fax: (33 1) 45 35 72 48  
E-mail: leonardo@ac-idf.jussieu.fr  
Personne à contacter/Contact person:  
Ms Claudine Boudre-Millot  
(Établissements sous tutelle du Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du Ministère de l'agriculture, centres de formation des apprentis, établissements spécialisés)

Agence Leonardo da Vinci c/o RACINE  
Réseau d'appui et de capitalisation des innovations européennes  
73-77 rue Pascal  
F-75013 Paris  
Tel: (33 1) 44 08 65 10  
Fax: (33 1) 44 08 65 11  
E-mail: info@racine.asso.fr  
Personne à contacter/Contact person:  
Mrs Marie-Paule Montay  
Mrs Fabienne Beaumelou  
(Enquêtes, analyses)

#### IRELAND/IRLANDE

Leargas, the Exchange Bureau  
Avoca House  
189/193 Parnell Street  
IRL-Dublin 1  
Tel: (353 1) 873 14 11  
Fax: (353 1) 873 13 16  
E-mail: Ronan.Ivory@Leargas.Team400.ie  
Personne à contacter/Contact person: Mrs Elizabeth Waters

#### ITALIE/ITALY

ISFOL  
Istanza nazionale di coordinamento  
Via G. B. Morgagni 30/e  
I-00161 Roma  
Tel: (39 6) 44 59 01 (standard)  
Tel: (39 6) 44 59 04 90 (direct)  
Fax: (39 6) 44 59 04 75  
E-mail: isfol.project@iol.it ou isfol.rozera@iol.it  
Personne à contacter/Contact person: D.ssa Marina Rozera

#### LUXEMBOURG/LUXEMBURG

Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle  
29, rue Aldringen  
L-2926 Luxembourg  
Tel: (352) 478 52 34  
Fax: (352) 47 41 16  
E-mail: lenert@men.lu  
Personne à contacter/Contact person:  
M. Carlo Welfring  
M. Jerry Lenert  
(Coordinateur national et responsable du suivi des enquêtes, analyses et statistiques dans le domaine de la formation professionnelle — volet III.2)

**Foprogest asbl**

23, rue Aldringen, BP 141

L-2011 Luxembourg

Tel: (352) 22 02 68

Fax: (352) 22 02 69

E-mail: sybille.beaufils@ci.educ.lu

Personne à contacter/Contact person:

M<sup>me</sup> Nadine Schintgen (Volets I, III.3.a)M<sup>me</sup> Sybille Beaufils (Volet II)

(Projets pilotes et programmes de placements/échanges du volet I: sauf information et orientation professionnelle. Projets pilotes du volet II et III.3.a: sauf innovations en formation professionnelle et coopération université/entreprise)

**Administration de l'emploi — CNR**

10, rue Bender BP 2208

L-1022 Luxembourg

Tel: (352) 478 53 00

Fax: (352) 40 61 39

E-mail:

Personne à contacter/Contact person: M. N. Ewen

(Projets pilotes du volet I dans le domaine de l'information et de l'orientation professionnelle)

**CPOS**

280, route de Longwy

L-1940 Luxembourg

Tel: (352) 45 64 64-615

Fax: (352) 45 45 44

E-mail:

Personne à contacter/Contact person: M. R. Goffin

(Projets pilotes du volet I dans le domaine de l'information et de l'orientation professionnelle)

**Luxinnovation**

7, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Tel: (352) 43 62 63-1

Fax: (352) 43 23 28 ou 43 83 26

E-mail: beatrice.abondio@sitel.lu

Personne à contacter/Contact person: M<sup>me</sup> Béatrice Abondio (Volets II.1.1, II.1.2 et III.3.a)

**Agence Socrates**

Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle

29, rue Aldringen

L-2926 Luxembourg

Tel: (352) 478 51 83

Fax: (352) 478 51 37

Personne à contacter/Contact person: M. G. Dondelinger

(Volet III.1)

**PAYS-BAS/NETHERLANDS****Cinop**

Pettelaarpark 1

NL-5216 PP s'Hertogenbosch

Tel: (31 73) 68 00 762

Fax: (31 73) 61 23 425

E-mail: leonardo@cinop.nl

Internet <http://www.cinop.nl>

Personne à contacter/Contact person:

European procedures: Mr Jos Tilkin, E-mail: jtilkin@cinop.nl

National procedures: Mrs Luusi Hendriks,

Tel +31 73 68 00 762;

E-mail: lhendriks@cinop.nl

Mr Martin Jacobs, E-mail: mjacobs@cinop.nl

Mrs Janie Roemeling, E-mail: jroemeling@cinop.nl

**Nuffic**

(University/undertaking cooperation)

Kortenaerkade, 11 (PO Box 29777)

NL-2502 LT Den Haag

Tel: (31 70) 42 60 260

Fax: (31 70) 42 60 259

E-mail: wichmann@nufficcs.nl

Internet <http://www.nufficcs.nl>

Personne à contacter/Contact person: Mr Harry Wichmann

**SUSP**

Transnationale programma's voor stages voor werkende jongeren

Duinweg 5 (PO Box 97)

NL-1860 AB Bergen N.H.

Tel: (31 72) 589 61 44

Fax: (31 72) 589 40 08

E-mail: leonardo@uitwisseling.nl

Personne à contacter/Contact person: Mr. L. Van der Hoeven

(Volet I.1.2.b)

**AUTRICHE/AUSTRIA****Büro für Europäische Bildungskoooperation**

Leonardo da Vinci — Büro

Schreyvogelgasse 2

A-1010 Wien

Tel: (43 1) 534 08 41

Fax: (43 1) 534 08 30

E-mail: brandstaetter.leo@beb.ac.at

roithinger.leo@beb.ac.at

Personne à contacter/Contact person: Mr. R. Brandstätter

(Strand III.2.a: M. Ludwig Roithinger)

**PORTUGAL****Instance National de Coordination**

Rua Jacinta Marto, n° 8, 2° Frente

P-1150 Lisboa

Tel: (351 1) 356 18 40

Fax: (351 1) 352 17 91

E-mail: leonardo.inc@mail.telepac.pt

Personne à contacter/Contact person:

Mr Porfirio Simões de Carvalho e Silva

**SUOMI/FINLAND****Finnish Leonardo da Vinci Centre**

National Board of Education

Hakaniemenkatu 2

FIN-00530 Helsinki

Tel: (358 9) 774 772 17

Fax: (358 9) 774 772 13

E-mail: mikko.nupponen@oph.fi

Personne à contacter/Contact person: Mr. Mikko Nupponen

**CIMO**

(Centre for International Mobility)

Hakaniemenkatu 2 (PO Box 343)

FIN-00531 Helsinki

Tel: (358 9) 77 47 70 33

Fax: (358 9) 77 47 70 64

E-mail: nina.eskola@cimo.fi

Personne à contacter/Contact person: Ms N. Eskola

(for Strand I.1.2)

**SUEDE/SWEDEN**

Svenska EU Programkontoret  
 Utbildning och kompetensutveckling  
 Kungsgatan 8, 3e v.  
 S-103 96 Stockholm  
 Tel: (46 8) 453 72 00  
 Fax: (46 8) 453 72 01  
 E-mail: boo.sjogren@eupro.se  
 christina.hasselberg@eupro.se  
 E-mail: peter.mossfeldt@eupro.se  
 monica.emanuelsson@eupro.se  
 Personne à contacter/Contact person:  
 Boo Sjögren, Direktör, tel. (46 8) 453 72 11  
 Monica Robin Svensson, Biträdande direktör,  
 tel. (46 8) 453 72 12  
 Ms Christina Hasselberg, tel. (46 8) 453 72 18  
 (Training within school)  
 Mr Peter Mossfeldt, tel. (46 8) 453 72 39  
 (Training within working life, Strand III.2.a)

**ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM***Heads of the NCU:*

Mr Gordon Pursglove  
 Department for Education and Employment  
 EC Education and Training Division  
 Room E605  
 Moorfoot  
 UK-Sheffield S1 4PQ  
 Tel: (44 114) 259 35 15  
 Fax: (44 114) 259 41 03  
 E-mail: eurotrain.ed@gtnet.gov.uk

Mrs Judith Grant  
 EC Education and Training Division  
 Department for Education and Employment  
 Caxton House, Room 434  
 6-12 Tothill Street  
 UK-London SW1H 9NA  
 Tel: (44 171) 273 53 97  
 Fax: (44 171) 273 51 95/54 75  
 E-mail: jgrant.dfec.ch@gtnet.gov.uk

Central Bureau for Educational Visits and Exchanges  
 The British Council  
 10, Spring Gardens  
 UK-London SW1A 2BN  
 Tel: (44 171) 389 43 89 45 09  
 Fax: (44 171) 389 44 26

E-mail: leonardo@centralbureau.org.uk  
 Personne à contacter/Contact person: Mrs Ann Kinsella  
 (For Strands I.1.1.a, I.1.2.a, I.1.2.b, I.1.2.c, III.1.a, III.1.b,  
 III.3.a)

Centre for Training Policy Studies  
 The University of Sheffield  
 5 Palmerston Road  
 UK-Sheffield S10 2TE  
 Tel: (44 114) 222 13 80/1/2  
 Fax: (44 114) 275 56 82  
 E-mail: leonardo@sheffield.ac.uk  
 Personne à contacter/Contact person: Mr Philip Edmeades  
 (For Strands I.1.1.b, I.1.1.d, I.1.1.e, II.1.1.a, II.1.1.b, II.1.1.d,  
 II.1.2.c)

Department of Education and Employment  
 Higher Education and Employment Division  
 Room E 530  
 Moorfoot  
 UK-Sheffield S1 4PQ  
 Tel: (44 114) 259 45 02  
 Fax: (44 114) 259 38 05  
 E-mail: heed.dfec.mf@gtnet.gov.uk  
 Personne à contacter/Contact person: Mr Dave Saunders  
 (For Strands II.1.1.c, II.1.2.a, II.1.2.b)

Department for Education and Employment  
 EC Education and Training Division  
 Level 4, Caxton House  
 6-12 Tothill Street  
 UK-London SW1H 9NA  
 Tel: (44 171) 273 56 60  
 Fax: (44 171) 273 51 95/54 75  
 E-mail: jgoodwin.uk.leonardo@gtnet.gov.uk  
 Personne à contacter/Contact person: Mr John Goodwin  
 (For Strand I.1.1.c)

Department for Education and Employment  
 EC Education and Training Division  
 Room E6B  
 Moorfoot  
 UK-Sheffield S1 4PQ  
 Tel: (44 114) 259 48 19  
 Fax: (44 114) 259 41 03  
 E-mail: eurotrain.ed@gtnet.gov.uk  
 Personne à contacter/Contact person: Mr David Oatley  
 (For Strand III.2.a, III.2.b)

## Pays de l'Espace Economique Européen

## Countries of the European Economic Area

**ISLANDE/ICELAND**

Leonardo da Vinci NCU  
Research Liaison Office  
University of Iceland  
Dunhaga 5  
IS-107 Reykjavik  
Tel: (354) 525 49 00  
Fax: (354) 525 49 05  
E-mail: rthj@rthj.hi.is  
Personne à contacter/Contact person: Mr A. H. Ingthórsson

Tel: (41 75) 237 62 03  
Fax: (41 75) 237 62 64  
E-mail: dgunz@lis.li  
Personne à contacter/Contact person: Mr Dieter Gunz

**LIECHTENSTEIN**

Leonardo da Vinci — Büro  
Fachhochschule Liechtenstein  
Marianumstraße 45  
FL-9490 Vaduz

**NORVÈGE/NORWAY**

Leonardo da Vinci i Norge (NCU)  
Teknologisk Institutt (TI)  
Akersveien, 24c  
POB 2608 St. Hanshaugen  
N-0131 Oslo  
Tel: (47 22) 86 50 00  
Fax: (47 22) 20 18 01  
E-mail: krir@teknologisk.no  
Personne à contacter/Contact person: Mr Rolf Kristiansen

## Pays pré-adhesion

**HONGRIE/HUNGARY**

Mrs Edit Gyül Vészi-Pataki (Contact person)  
National Institute of Vocational Training  
Berzsényi u. 6  
H-1087 Budapest  
Tel (36 1) 210 10 65  
Fax (36 1) 210 10 63 or 36 1 333 93 61  
E-mail: leonardo@nive.hu

Str. G-ral Berthelot 30, Sec. 1  
RO-70738 Bucharest  
Tel (401) 615 00 01  
Fax (401) 312 48 77

**REPUBLIQUE TCHEQUE/CZECH REPUBLIC**

Dr. Miroslava Kopicová (Director)  
Czech National Coordination Unit  
Václavské náměstí 43  
CZ-110 00 Praha 1  
Tel (42 02) 24 21 51 78  
Fax (42 02) 24 21 45 33  
E-mail: marcins@leonardo.nvf.cz

M. Sorin Ionescu (Head of the NCU)  
Ministry of Education  
Leonardo da Vinci National Coordination Unit  
Splaiul Independentei 314 Et. 5  
Rectorat U.P.B.  
RO-70738 Bucharest 6  
Tel (401) 410 37 57  
Fax (401) 410 32 13  
E-mail: pas d'adresse e-mail

M. Marcin Stryjecki (Contact person)  
Czech National Coordination Unit  
Václavské náměstí 43  
CZ-110 00 Praha 1  
Tel (42 02) 24 21 51 78  
Fax (42 02) 24 21 45 33  
E-mail: marcins@leonardo.nvf.cz

**CHYPRE/CYPRUS**

Mr P. C. Koutouroussis (Contact person)  
Director General  
Industrial Training Authority of Cyprus  
2, Anavissou street Strovolos  
PO Box 5431  
CY-Nicosia  
Tel (357) 2 31 22 33  
Fax (357) 2 49 69 49  
E-mail: hrdauth@cytanet.com.cy

**ROUMANIE/RUMANIA**

M. Alexandru Mihailescu (Contact person)  
Mrs Gabriela Sabău (Contact person)  
Ministry of Education

Permanent Secretary  
Ministry of Labour and Social Insurance  
Byron Avenue 7  
CY-Nicosia  
Fax (357) 2 45 09 93

## ALLEGATO II

**REGOLE DI AMMISSIBILITÀ RELATIVE AI PROGETTI CHE COINVOLGONO UN ORGANISMO PROVENIENTE DA UN PAESE PREADESIONE PARTECIPANTE A PIENO TITOLO AL PROGRAMMA**

**Base giuridica:** il paragrafo 3 dell'allegato I delle decisioni del Consiglio d'associazione recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione per Repubblica ceca, Ungheria, Romania e l'articolo 4 della decisione relativa a Cipro stabiliscono che:

«Per garantire la dimensione comunitaria dei programmi, i progetti ed azioni transnazionali proposti da Repubblica ceca, Ungheria, Romania e Cipro devono includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità.»

«I progetti ed azioni attuati unicamente da Repubblica ceca, Ungheria, Romania e Cipro e degli Stati dell'EFTA, del SEE o di altri paesi terzi, compresi quelli che hanno concluso un accordo d'associazione con la Comunità, ai quali è aperta la partecipazione ai programmi, non beneficiano del sostegno finanziario della Comunità.»

**Regole di ammissibilità:** Pertanto, e in via generale, i progetti pilota e le indagini ed analisi devono comprendere partecipanti di almeno tre paesi, e fra questi ultimi almeno un paese dell'Unione europea per poter essere ammissibili. Saranno tuttavia privilegiati i progetti transnazionali il cui partenariato è composto almeno per metà da organismi provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea.

Deve essere ovviamente rispettata, per la presentazione di proposte, la condizione generale che esige che un progetto coinvolga uno o più partner di almeno tre paesi partecipanti, ad eccezione però dei collocamenti e scambi del settore I (misura I.1.2) e le misure del settore III.1, nel cui ambito il partenariato può limitarsi a due paesi.

Gli organismi dei paesi preadesione partecipanti al programma possono prendere parte a pieno titolo ai progetti pilota e collocamenti e scambi in qualità di contraenti/promotori, come coordinatori o partner.

**Partecipazione non ammissibile:** un progetto che coinvolga solo organismi dei paesi preadesione partecipanti al programma non è ammissibile. Analogamente, un progetto che associ partner dei paesi preadesione e dei Paesi dell'EFTA/SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) non è ammissibile; come non sarà ammissibile un progetto che associ solo organismi dell'EFTA/SEE.

*Esempi:*

	Partenariati ammissibili		Partenariati non ammissibili	
Progetti pilota, tutti i settori	CY, D, CZ, N		ISL, CZ, HU, FL	
Collocamenti e scambi, settori II e III	HU, FIN, RO		RO, CY, CZ	
Indagini e analisi	F, CY (solo misura III.1.a)		N, FL, ISL	
Collocamenti e scambi, settore I	Paese d'origine	Paese di destinazione	Paese d'origine	Paese di destinazione
	CZ	D	CZ	ISL
	HU	UK, ISL	HU	CZ
	RO	E, HU	RO	N, CZ
	D	CZ	N	CY
	F	HU, N	ISL	RO, N
	IT	CY, E	CZ	RO, ISL
	N	RO, IRL	RO	HU
	CZ	HU, D		



## Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(97/C 372/13)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

24 novembre al 2 dicembre 1997

Regolamento (CE) n./ Decisione	Partita	Azione n.	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Aggiudicatario	Prezzo di aggiudicazione (ECU/t)
2222/97	A	456 + 457/96	Euronaid/...	LEPv	120	EMB	DMK — Hamburg (D)	1 496,00
2232/97	A	458/96	Euronaid/Equatore	HSOJA	120	EMB	Cebag — Antwerpen (B)	766,84
	B	447/96	WFP/Malawi	HCOLZ	61	DEST	Mutual Aid — Antwerpen (B)	1 125,62
2271/97	A	492 + 493 + 504/96	Euronaid/...	LEPv	150	EMB	DMK — Hamburg (D)	1 514,00
2272/97	A	496 + 497 + 505/96	Euronaid/...	SUB	126	EMB	Zuckerhandelsunion — Berlin (D)	322,50
	B	471/96	Euronaid/Equatore	SUB	306	EMB	Mutual Aid — Antwerpen (B)	321,58
	C	64-66/97	CICR/...	SUB	220	DEST	Mutual Aid — Antwerpen (B)	552,32
2281/97	A	494 + 495/96	Euronaid/Madagascar	HCOLZ	105	EMB	Cebag — Antwerpen (B)	793,66
	B	56-59/97	CICR/...	HCOLZ	262	DEST	Mutual Aid — Antwerpen (B)	978,80
2282/97	A	468/96	Euronaid/Madagascar	CBR/M/L	1 080	EMB	Eurico Italia — Vercelli (I)	223,98
	B	498 + 499/96	Euronaid/Madagascar	FHAF	60	EMB	Produkten Transit Handelsges. — Elmshorn (D)	362,75
	C	489-491/96	Euronaid/...	FBLT	240	EMB	UBEMI — Antwerpen (B)	192,95
	D	60-62/97	CICR/...	FBLT	645	DEST	Grandi Molini — Rovigo (I)	336,25
	E	63/97	CICR/Georgia	FMAI	90	DEST	Grandi Molini — Rovigo (I)	319,15
	F	500/96	WFP/Yemen	DUR	8 137	DEB	Cie. Cont. France — Labege Cedex (F)	279,94

BLT: Frumento tenero  
 FBLT: Farina di frumento tenero  
 CBL: Riso lavorato a grani lunghi  
 CBM: Riso lavorato a grani medi  
 CBR: Riso lavorato a grani tondi  
 BRI: Rotture di riso  
 FHAF: Flocchi d'avena  
 FROF: Formaggio fuso  
 WSB: Miscela frumanto-soja  
 SUB: Zucchero  
 ORG: Orzo  
 SOR: Sorgho  
 DUR: Frumento duro  
 GDUR: Semolino di frumento duro  
 MAI: Granturco  
 FMAI: Farina di granturco  
 B: Burro

GMAI: Semola di granturco  
 SMAI: Semola di granturco  
 LENP: Latte intero in polvere  
 LDEP: Latte parzialmente scremato in polvere  
 LEP: Latte scremato in polvere  
 LEPv: Latte scremato in polvere vitaminizzato  
 CT: Concentrato di pomodoro  
 CM: Conserve di sgombri  
 BISC: Biscotti ad alto valore proteico  
 BO: Butteroil  
 HOLI: Olio d'oliva  
 HCOLZ: Olio di colza raffinato  
 HPALM: Olio di palma semiraffinato  
 HSOJA: Olio di soia raffinato  
 HTOUR: Olio di girasole raffinato  
 BPJ: Carni bovine in proprio succo  
 CB: Corned beef

COR: Uva secca di Corinto  
 BABYF: Babyfood  
 LHE: Latte ad alto valore energetico  
 Lsub1: Latte di sostituzione per lattanti (fino a 6 mesi d'età)  
 Lsub2: Latte di sostituzione per lattanti (dopo i 6 mesi d'età)  
 PAL: Paste alimentari  
 PISUM: Piselli spezzati  
 FEQ: Favette (*Vicia Faba Equina*)  
 FABA: Fave (*Vicia Faba Major*)  
 SAR: Sardine  
 DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina  
 DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship  
 EMB: Reso porto d'imbarco  
 DEST: Franco destino